

Consorzio Ovest Solidale
Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse

REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 32 del 27.6.2000 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 9.4.2003 e n. 15 del 23.4.2010, con ordinanza del Presidente del C.d.A. n. 3 del 29.7.2010, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.24 del 13 giugno 2018, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17 del 31 marzo 2021, con Ordinanza del presidente n.5 del 17/10/2022 (ratificata con Deliberazione del Cda n. 40 del 27/10/2022) e con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.8 del 17/02/2023.

REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai contratti collettivi, le modalità di acquisizione e sviluppo del personale del Consorzio Ovest Solidale.
2. Quanto non esplicitamente disciplinato dalle disposizioni che seguono, è oggetto di specifici atti di organizzazione emanati dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale, ovvero dai Direttori di Area secondo le rispettive competenze stabilite dalle leggi, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dai contratti collettivi di lavoro.
3. Il richiamo esplicito alle norme nell'ambito del presente Regolamento deve intendersi riferito alle disposizioni in vigore all'atto dell'indizione della selezione ed opera quindi in senso dinamico, tenendo conto delle eventuali variazioni, integrazioni e abrogazioni che dovessero succedersi nel tempo.

Art. 2 - Programmazione del fabbisogno di personale

1. Il programma triennale dei fabbisogni previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, definisce il quadro generale delle esigenze organizzative e illustra le linee guida degli interventi e delle iniziative rivolte ad incrementare la disponibilità delle risorse umane ovvero ad incentivare lo sviluppo e la valorizzazione di quelle già presenti nell'ente al fine di assicurare un efficiente ed efficace funzionamento delle strutture organizzative e una ottimale realizzazione di compiti istituzionali in coerenza con gli obiettivi prioritari previsti dai programmi politico - amministrativi così come tradotti nei documenti di programmazione economica e finanziaria, con particolare riferimento al piano esecutivo di gestione. Esso costituisce parte del più ampio Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all'art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 9.6.2021, convertito in Legge n. 113 del 6.8.2021.
2. Il Piano è articolato in piani operativi annuali di attuazione con la specificazione delle relative scale di priorità; è predisposto dal Direttore Generale, sentita la conferenza dei servizi, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente al piano esecutivo di gestione. Nel bilancio di previsione devono essere esattamente quantificate le risorse finanziarie periodicamente necessarie per sostenere gli oneri relativi alle diverse attività o iniziative rivolte a soddisfare i fabbisogni illustrati.
3. La valutazione dei fabbisogni, senza incremento della dotazione organica, deve riguardare la previsione dei posti che si intendono coprire nel periodo considerato e le relative modalità di copertura, Le condizioni per l'utilizzo di rapporti a tempo determinato o parziale e le relative previsioni, le situazioni prevedibili che possono richiedere l'affidamento di mansioni superiori.
4. Nell'ambito della valutazione dei fabbisogni vengono altresì illustrate le esigenze organizzative specifiche che richiedono:

- a) una modificazione della vigente dotazione organica, nell'ambito dei costi complessivi già autorizzati in bilancio
 - b) l'incremento dei servizi da realizzare attraverso un più razionale utilizzo del personale in servizio, cui è correlato un incremento delle attività remunerate a titolo di salario accessorio
 - c) un incremento della vigente dotazione organica, con l'elevazione dei relativi oneri complessivi sia per il trattamento economico fondamentale che accessorio del personale interessato
5. La valutazione dei fabbisogni deve riguardare in particolare:
- la previsione dei posti vacanti o che si renderanno tali nel periodo considerato, che si intendono coprire mediante selezione pubblica;
 - la quota dei posti che si intendono coprire mediante selezione interna riservata al personale in servizio, nel limite del 50% del totale dei posti del piano assunzioni. L'individuazione puntuale della predetta percentuale e la sua distribuzione per categorie e profili sarà determinata dalla maggiore o minore necessità e opportunità di far ricorso, per lo svolgimento delle funzioni connesse al profilo professionale richiesto, all'esperienza acquisita all'interno dell'ente;
 - i posti da coprire caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente all'interno dell'ente;
 - la quota dei posti da coprire con rapporti a tempo parziale;
 - i casi di ricorso alla mobilità esterna, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 29/93;
 - il ricorso alle forme flessibili di impiego (tempo determinato, telelavoro, lavoro interinale).

Art. 3 - Norme generali di accesso

1. L'assunzione alle dipendenze dell'Ente nei posti vacanti di ogni profilo professionale delle categorie previste dal CCNL vigenti nel tempo, avviene con contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e parziale, indeterminato e determinato, nel rispetto delle seguenti procedure di reclutamento:
- a) Selezione pubblica volta all'accertamento della professionalità richiesta, secondo la disciplina dell'art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001;
 - b) Selezione interna volta a favorire lo sviluppo professionale, previo accertamento della professionalità richiesta, ovvero progressione di carriera tramite procedura comparativa secondo la disciplina dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
 - c) Avviamento degli iscritti dalle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per l'accesso ai profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
 - d) Chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste formate in base alla normativa vigente per gli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 35, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere;
 - e) Chiamata diretta nominativa, per le categorie espressamente indicate nell'art. 35, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 165/2001;
 - f) Passaggio diretto da amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
 - g) Mobilità da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
 - h) Utilizzo delle graduatorie di concorso, in corso di validità, proprie o di altri enti pubblici secondo le normative vigenti;

- i) Selezione pubblica, per l'assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, di cui all'art. 110, del D.Lgs. 267/2000, con le modalità procedurali previste dall'art. 45bis;
 - j) Altre procedure di reclutamento previste dalle norme nel tempo vigenti.
2. Le procedure di reclutamento si conformano ai principi stabiliti dall'art. 35 comma 3 del D.lgs 165/2001;
 3. Le modalità per l'ammissione dei concorrenti, l'espletamento dei concorsi e selezioni ed i criteri per la valutazione dei titoli e delle prove sono predeterminati dalle norme del presente regolamento, alle quali l'Amministrazione e le commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di attenersi rigorosamente, assicurando a tutti i candidati le condizioni di eguaglianza di giudizio garantite dall'art. 51 della Costituzione.
 4. Le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato o a carattere stagionale sono disciplinate dalle norme del successivo titolo VII, Capo II.
 5. Le determinazioni relative all'avvio e all'espletamento delle procedure di reclutamento e delle prescrizioni contenute nel programma triennale del fabbisogno di personale sono adottate dal Direttore generale, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel programma.
 6. I requisiti generali di accesso all'impiego dall'esterno sono quelli contemplati dalla normativa vigente in materia, nonché dalle eventuali successive modificazioni od integrazioni alla stessa.

Art. 4 - Requisiti generali.

1. Per l'ammissione alle selezioni indette dall'Ente gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61. Esso, inoltre, non è richiesto per le assunzioni di cittadini extracomunitari effettuate ai sensi dell'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56;
 - b) Età non inferiore agli anni 18;
 - c) Idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - d) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
 - e) Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso una pubblica amministrazione;
 - f) I requisiti culturali e professionali di cui al successivo articolo 6;
 - g) Eventuali requisiti speciali richiesti dai regolamenti speciali di servizio vigenti nel tempo.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
5. Nel caso di sopravvenienza di norme, i requisiti di accesso verranno disciplinati di volta in volta, nei singoli bandi di concorso.

TITOLO II SELEZIONE PUBBLICA

Art. 5 - Procedure di selezione

1. Il reclutamento del personale dall'esterno dell'ente può avvenire per concorso per esami o per titoli ed esami.
2. La scelta della specifica procedura di selezione è effettuata dal Direttore Generale, nell'atto di indizione della selezione.

Art. 6 - Requisiti culturali e professionali di ammissione

1. I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno sono i seguenti:
 - Categoria A: licenza di scuola dell'obbligo;
 - Categoria B: licenza di scuola dell'obbligo generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici eventualmente sostituibili dal diploma o attestato di qualifica professionale;
 - Categoria C: diploma di maturità;
 - Categoria D: lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) e/o lauree di primo livello (L) eventualmente accompagnati da esperienza di servizio; eventuale abilitazione professionale e/o iscrizione ad albi.

Per l'accesso a posti di assistente sociale è richiesto il Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all'art. 2 L. 341/1990, oppure Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali cui sia riconosciuta efficacia abilitante all'esercizio della professione ai sensi del D.P.R. 14/1987, modificato e integrato con D.P.R. 280/1989 e con D.M. 340/1998, oppure altro titolo abilitante alla specifica professione previsto dalla legislazione vigente.
2. Gli specifici requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dai candidati, all'interno delle suddette tipologie, sono indicati dal bando di selezione in relazione ai contenuti peculiari dei profili oggetto della selezione e, anche a parità di profilo, dei posti da ricoprire.
3. Per particolari profili professionali il bando può richiedere abilitazioni o patenti.

Art. 7 - Indizione della selezione

1. La selezione è indetta con "determinazione" del Direttore Generale nell'ambito del piano operativo annuale delle assunzioni predisposto dal C.d.A. nel programma del fabbisogno di personale.
2. L'organo che ha bandito la selezione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del concorso o di riaprirlo, con provvedimento motivato, quando già sia chiuso, purché prima dell'inizio delle prove d'esame, e le esigenze di servizio lo consentano. Con le stesse modalità e negli stessi termini, l'Amministrazione può aumentare il numero dei posti a concorso, in tal caso si può prescindere dalla proroga o dalla riapertura dei termini, quando il

numero dei candidati sia sufficiente a garantire l'efficacia della selezione, in relazione al numero dei posti. Gli stessi organi, per ragioni di pubblico interesse, possono revocare, prima dell'inizio delle prove di esame, il concorso già bandito.

Art. 8 - Selezioni in convenzione con altri Enti Locali.

1. L'amministrazione può stipulare convenzioni con altri Enti per la gestione in forma associata di selezioni ovvero per l'utilizzo di graduatorie proprie o formate da altri Enti e profili professionali omologhi. Il C.d.A. può autorizzare il Direttore Generale ad attivare selezioni uniche con altri Enti Locali, sulla base del piano triennale dei fabbisogni del personale approvata dai singoli enti, previa convenzione volta a definire:
 - a) il numero dei posti da riservare ad ogni Ente;
 - b) l'individuazione dell'Ente gestore delle procedure concorsuali;
 - c) la ripartizione degli oneri relativi;
 - d) la designazione dei componenti la commissione esaminatrice.
2. Ciascuno degli Enti, con il provvedimento che indice la selezione, approva lo schema di bando.
3. Le modalità di svolgimento della selezione ed il contenuto delle prove sono fissate in conformità ai regolamenti dell'Ente che gestisce la procedura concorsuale, al quale compete anche la pubblicazione del bando.
4. L'Ente gestore della procedura procede all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione dei vincitori ai singoli Enti, secondo quanto previsto nella convenzione. Ciascun Ente, procede alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
5. L'ente può organizzare e gestire in forma aggregata con altri enti, anche in qualità di capofila, previo accordo, selezioni uniche, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021 introdotto dalla legge di conversione n. 113/2021, per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.
6. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di cui al comma precedente per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Le assunzioni sono effettuate, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatici definiti dal singolo ente. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile. Detti elenchi possono essere utilizzati anche per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.

Art. 8 bis - Scorrimento graduatorie altri enti.

1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse umane l'ente può decidere, per la copertura di posti vacanti disponibili nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, l'utilizzazione di graduatorie di altri enti previo accordo, inteso come scambio di corrispondenza, che si può concretizzare anche dopo la formazione/approvazione della graduatoria, qualora:
 - a) non vi siano graduatorie vigenti proprie dell'Ente per la qualifica, categoria e profilo professionale dei posti da ricoprire;
 - b) vi siano ragioni di interesse pubblico inerenti la semplificazione dei procedimenti di selezione, l'economicità degli atti, la riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l'espletamento di procedure concorsuali;
 - c) abbia provveduto all'effettuazione della mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ed, eventualmente, della mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, senza alcun esito.
2. L'utilizzazione può essere disposta sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato. Nel caso di assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate le graduatorie a tempo indeterminato di altri enti come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001. Il provvedimento di utilizzazione di graduatorie di altri enti deve essere comunque motivato in relazione alla presenza degli interessi pubblici coinvolti.
3. L'utilizzazione delle graduatorie di altro ente è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico. Il profilo deve essere lo stesso o, quanto meno, deve essere equivalente al contenuto delle declaratorie dei profili dell'ente, anche con riferimento ai requisiti e titoli di studio richiesti.
4. L'ente, decisa l'utilizzazione della graduatoria di un altro ente, invia tramite pec a non meno di tre enti del comparto, prioritariamente ai comuni che hanno sede nel territorio provinciale (ovvero che hanno la sede a non più di 50 km da quella dell'ente utilizzatore) ovvero regionale, la richiesta di utilizzazione della graduatoria, fissando il termine per la risposta in 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Nel caso di una sola risposta positiva, l'ente con apposita determinazione, procede allo scorrimento della graduatoria dell'ente cedente, preferendo il candidato idoneo meglio collocato in base all'ordine di graduatoria.
6. Nel caso di più risposte positive si utilizzano i seguenti criteri di scelta nell'ordine:
 - a) la graduatoria dell'ente che ha la sede più vicina territorialmente;
 - b) la graduatoria di più recente formazione;
 - c) il sorteggio.

Art. 9 - Bando di concorso - Norme generali.

1. Il bando del concorso viene approvato con il provvedimento che lo indice, del quale costituisce allegato.

2. Il contenuto del bando di concorso ha carattere vincolante per l'Amministrazione, per i concorrenti, per la Commissione Esaminatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento concorsuale.
3. Eventuali modifiche od integrazioni del bando di concorso debbono essere deliberate prima della scadenza del termine ultimo per la partecipazione al concorso. In tal caso il termine di scadenza del concorso deve essere prorogato per un tempo pari a quello già trascorso dal momento dell'apertura del concorso e quello di pubblicazione dell'integrazione del bando, tranne che si tratti di modifiche non sostanziali, tali da non incidere sulla *par condicio* dei candidati. Le modifiche ed integrazioni debbono essere rese note con le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi di concorso e debbono essere notificate, mediante lettera raccomandata, a coloro che al momento della pubblicazione hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso.

Art. 10 - Bando di concorso - Contenuti.

1. Il bando del concorso comprende le seguenti indicazioni:
 - 1) estremi del provvedimento con il quale è stato indetto il concorso;
 - 2) richiamo di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le quali sarà espletato il concorso alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - 3) individuazione del profilo professionale al quale si riferisce il concorso nonché della categoria cui lo stesso appartiene;
 - 4) determinazione del numero dei posti per i quali viene indetto il concorso;
 - 5) il trattamento economico lordo assegnato ai posti a concorso con gli opportuni rinvii di riferimento alle norme contrattuali in vigore;
 - 6) i requisiti soggettivi generali e speciali richiesti per l'ammissione all'impiego tra i quali il titolo di studio;
 - 7) il termine e le modalità per la compilazione e la presentazione della domanda di ammissione al concorso con l'elencazione delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa. Al bando è allegato uno schema di domanda, secondo il quale la stessa deve essere compilata **ovvero** le istruzioni nel caso di compilazione e presentazione in via telematica;
 - 8) le modalità di versamento della tassa concorso ed il suo importo;
 - 9) i documenti da presentare in allegato alla domanda tenuto conto di quanto disposto dalla normativa in materia di semplificazione della certificazione amministrativa;
 - 10) la data di apertura del concorso;
 - 11) il termine ultimo per la presentazione della domanda e dei documenti;
 - 12) le materie oggetto delle prove scritte ed orali ed il contenuto di quelle pratiche;
 - 13) eventuali indicazioni in ordine all'applicabilità o meno al concorso in questione delle disposizioni in favore delle categorie protette ed eventuali percentuali di posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;
 - 14) le date e la sede delle prove di esame o l'avviso per la determinazione del diario o la data di pubblicazione del calendario sul sito istituzionale;
 - 15) (abrogato)
 - 16) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali;
 - 17) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, nonché i termini e le modalità della loro presentazione, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa in materia di semplificazione della certificazione amministrativa;

- 18) i documenti da presentarsi in caso di assunzione;
- 19) i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile per categorie nei concorsi per titoli ed esami;
- 20) se i candidati possano consultare testi di legge non commentati né annotati con massime giurisprudenziali;
- 21) l'avvertenza che l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- 22) la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame che consentano ai soggetti disabili di concorrere in effettiva parità con gli altri;
- 23) l'indicazione delle misure destinate ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del D.L. n. 80/2021;
- 24) l'avvertenza se la condizione di "privo della vista" comporti inidoneità fisica all'impiego secondo la previsione dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120;
- 25) nel caso di concorso unico, la precisazione che nella domanda di ammissione, i candidati indichino, in ordine di preferenza, le Amministrazioni e le sedi in cui, se vincitori, intendano essere assegnati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per posti di alcune Amministrazioni. I candidati che non abbiano preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati ai posti disponibili dopo l'accoglimento secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori. Le amministrazioni possono tuttavia prevedere in sede di stipula della convenzione che ai candidati non sia possibile scegliere la sede di destinazione. Tale circostanza deve essere specificata e resa nota nel relativo Bando di selezione.
- 26) l'eventuale indicazione che l'Amministrazione intende utilizzare la graduatoria di merito anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
- 27) il bando deve altresì contenere la citazione del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001;
- 28) l'avviso che la graduatoria potrà essere utilizzata anche per la copertura dei posti riservati a selezione interna, nel caso di cui all'art. 17, comma 3;
- 29) l'informativa resa ai sensi del Regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016;
- 30) l'indicazione che si procederà all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno la lingua inglese per i profili della categoria C e superiori;
- 31) l'indicazione del responsabile di procedimento;
- 32) ogni altra notizia ritenuta necessaria e utile.

Art. 11 - Bando di concorso - Pubblicazione e diffusione.

1. Ai bandi di concorso deve essere data la più ampia pubblicità, al fine di assicurare la massima partecipazione possibile.
2. Copia del bando è pubblicata all'albo pretorio dell'Ente almeno 30 giorni antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e degli atti a corredo delle stesse. Nel caso di presentazione della domanda esclusivamente in via telematica, tale

termine può essere ridotto sino a quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

3. Avviso del bando di concorso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno trenta giorni antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione. Nel caso di presentazione della domanda esclusivamente in via telematica, tale termine può essere ridotto sino a quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 3,4,5 del precedente art. 10, i titoli di studio e gli altri requisiti speciali richiesti dal bando, nonché il termine per la presentazione della domanda e l'avvertenza che il testo integrale del bando, è pubblicato sul sito istituzionale, le modalità di comunicazione delle eventuali variazioni.
4. L'Ufficio Personale disporrà tempestivamente tutte le operazioni necessarie affinché entro il giorno precedente la data di apertura del concorso, i bandi dei concorsi pubblici:
 - a) siano inviati agli Enti ed associazioni stabiliti dalla legge;
 - b) siano inviati, per la pubblicazione, nei rispettivi albi, ad un adeguato numero di Comuni viciniori della Provincia ed a quelli più importanti delle Province della Regione;
 - c) siano pubblicati sul sito Internet dell'Ente.
 - d) siano diffusi con eventuali ulteriori modalità ritenute opportune.
5. Copia dei bandi viene rilasciata, senza spese, a tutti coloro che ne fanno richiesta all'Ente, a mezzo posta o direttamente, presso l'ufficio preposto al servizio concorsi.
6. Con il provvedimento che dispone l'ammissione dei concorrenti, di cui all'art. 15, viene dato atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di pubblicazione, notifica e diffusione del bando di concorso.

Art. 12 - Domanda e documenti per l'ammissione al concorso.

1. Per l'ammissione al concorso i concorrenti debbono presentare domanda, indirizzata all'Ente, nella quale sono tenuti a dichiarare:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito per comunicazioni riguardanti il concorso compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ove richiesto dal Bando;
 - b) l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero, se previsto dal bando, il possesso della cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
 - e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne e procedimenti penali in corso;
 - f) per gli aspiranti di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 - g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

- h) il titolo di studio posseduto con l'indicazione precisa della scuola/università presso la quale è stato conseguito e del punteggio;
- i) gli specifici requisiti professionali indicati nel bando;
- j) gli eventuali titoli posseduti conferenti diritti di riserva e di precedenza nonché i titoli di preferenza nella nomina;
- k) di possedere idoneità fisica all'impiego;
- l) nel caso di concorso unico i candidati indicano in ordine di preferenza le Amministrazioni e le sedi in cui, se vincitori, intendono essere assegnati, ove non diversamente previsto dal Bando;
- m) l'eventuale disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);

I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre dichiarare:

- n) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- o) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

2. Nelle ipotesi in cui il bando preveda la possibilità di svolgere una o più prova d'esame da remoto, il concorrente deve dichiarare nella domanda, a titolo esemplificativo:
 - a) di disporre di adeguato collegamento internet;
 - b) di essere provvisto Personal Computer, monitor con webcam, tastiera e mouse adeguati per sostenere la prova da remoto;
 - c) di installare/utilizzare il software di videoconferenza/piattaforma di selezione prescelto dall'Ente;
3. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove d'esame.
4. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta della misura dispensativa o dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.
5. La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente. La mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dal concorso.
6. A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in conformità alle prescrizioni contenute nel bando ed entro il termine dallo stesso indicato:
 - a) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, attestanti
 - il possesso dei titoli speciali comprovanti particolari requisiti che, in rapporto al profilo professionale al quale si riferisce il concorso, siano richiesti espressamente dalle norme del bando;
 - certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente, attestante gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari, in relazione all'eventuale condizione di disabilità;

- dichiarazione resa dalla commissione medico-legale ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica che documenti ed espliciti le misure richieste nella domanda ovvero i tempi aggiuntivi in relazione alla condizione di soggetto con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);
 - il titolo di studio con punteggio conseguito, qualora il candidato richieda la sua valutazione fra i titoli;
 - tutti i titoli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse, compreso il curriculum personale e le attività ivi descritte specificatamente documentate;
- b) elenco di tutti i documenti allegati alla domanda;
- c) la ricevuta del pagamento della tassa di ammissione al concorso, ove il bando lo preveda espressamente.
7. Nel caso di concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale o per la copertura di posti per i quali sono richiesti particolari requisiti professionali, la relativa documentazione, da allegare alla domanda, è fornita attraverso certificazioni rilasciate dal soggetto a ciò abilitato dall'ordinamento dell'Amministrazione, ente od azienda pubblica e dal legale rappresentante per le aziende private. La certificazione dev'essere costituita o corredata, nella misura necessaria a dimostrare il possesso del titolo da:
- a) la posizione di attuale inquadramento e lo stato di servizio che comprovi la permanenza per il periodo richiesto in posizione di lavoro per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;
 - b) nel caso di servizio prestato in enti o strutture private e pubbliche, non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 29/93, da estratto, in copia autenticata, delle norme regolamentari, accordi nazionali di lavoro, ordinamenti professionali, vigenti durante il periodo cui si riferiscono i servizi prestati, che dimostrino la corrispondenza della posizione di lavoro, per i contenuti delle funzioni esercitate per il periodo richiesto, con quelle attribuite dall'ordinamento di questo Ente alla categoria funzionale immediatamente inferiore a quella del posto a concorso;
 - c) la posizione di inquadramento e lo stato di servizio che comprovi lo svolgimento di incarichi dirigenziali almeno biennali in amministrazioni pubbliche.
8. La domanda e tutti i documenti che il bando prescrive debbono essere prodotti in carta libera. Sono altresì da produrre in carta libera i titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, nonché l'elenco dei documenti allegati alla domanda.
9. I documenti che il candidato spontaneamente intende produrre in luogo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà debbono essere presentati in originale od in copia autentica, pena la non utilizzabilità degli stessi. In alternativa l'autenticità dei documenti stessi può essere attestata mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
10. L'Amministrazione provvederà ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti risultati vincitori all'atto della compilazione della domanda di partecipazione. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., qualora dal controllo delle dichiarazioni emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 13 - Categorie riservatarie e Titoli di preferenza.

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al comma 3, dell'art. 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successivo di modifica 30 ottobre 1996, n. 693, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato nell'art. 5 comma 3 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successivo di modifica 30 ottobre 1996, n. 693.

A parità di merito la preferenza è determinata:

- 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- 14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
- 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 127/97 come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o più candidati ottengono a conclusione delle

operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane.

5. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando di concorso prevede speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame per consentire ai soggetti disabili che vi partecipano di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
6. I disabili che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso pubblico possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche se non versino nello stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati.

Art. 14 - Modalità per la presentazione delle domande e dei documenti

1. La presentazione della domanda e dei documenti allegati, anche quando questi ultimi sono presentati separatamente a completamento o integrazione della domanda, deve esclusivamente avvenire nei termini indicati nell'avviso di concorso e con le seguenti modalità:
 - a) Attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dall'Ente, con registrazione e autenticazione del concorrente attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta d'identità elettronica (CIE); a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., da spedire entro il giorno stabilito dal bando come termine ultimo per la partecipazione.
 - b) con posta elettronica certificata, secondo le modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, esclusivamente da casella di posta elettronica certificata ed esclusivamente all'indirizzo di posta certificata del Comune. La data e l'ora di spedizione della domanda è comprovata dall'attestazione dell'invio dell'istanza.
 - c) in via residuale, qualora previsto dal bando, con la consegna all'Ufficio Protocollo del Comune nelle ore di apertura al pubblico; nel caso che il termine di scadenza coincida con un giorno non lavorativo per gli uffici comunali aperti al pubblico, anche in caso di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo;
2. Nel caso che il termine coincida con un giorno festivo, lo stesso s'intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
3. È escluso qualsiasi altro mezzo di invio della domanda.
4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione o mancata o tardiva lettura delle comunicazioni né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la domanda e l'eventuale documentazione allegata deve essere trasmessa con le seguenti modalità alternative:
 - a) invio del documento informatico, sottoscritto con firma digitale;

- b) invio della copia informatica per immagine (tramite foto o scansione) del documento analogico (cartaceo), con sottoscrizione autografa, unitamente a copia di un documento di identità.
- 6. La data risultante dal bollo apposto dall'ufficio postale presso il quale viene effettuata la spedizione - **nel caso di invio tramite posta, ove previsto** - fa fede ai fini dell'osservanza del termine ultimo indicato dal bando.
- 7. La busta contenente la domanda ed i documenti - **nel caso di invio tramite posta, ove previsto** - viene munita del timbro di arrivo al Consorzio e viene allegata alla domanda e con la stessa inoltrata all'Ufficio Personale.

Art. 15 - Procedura di ammissione

- 1. La verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni prescritte dalla Legge, dal presente regolamento e dal bando per l'ammissione ai concorsi, avviene a cura dell'Ufficio Personale.
- 2. Tale verifica viene effettuata per le domande di ammissione al concorso che risultino trasmesse all'Ente entro il termine massimo stabilito dal bando di concorso. Per le domande che risultino trasmesse oltre tale termine nella scheda di cui al successivo terzo comma, l'Ufficio Personale si limita a dare atto di tale circostanza, che comporta, obbligatoriamente, l'esclusione dal concorso.
- 3. L'Ufficio Personale istruisce ciascuna istanza trasmessa entro il termine prescritto con una scheda di controllo delle dichiarazioni e documentazioni presentate e della corrispondenza delle stesse e dei requisiti con esse dichiarati e documentati, con quanto prescritto dal bando di concorso.
- 4. Ove nel corso dell'istruttoria di una pratica venga accertata l'esistenza di omissioni od imperfezioni sanabili nella domanda e/o nella documentazione, comprese fra quelle tassativamente elencate nel successivo art. 16, l'Ufficio Personale procede in conformità a quanto stabilito nell'articolo predetto. Per motivi di urgenza **o in presenza di un elevato numero di domande**, con il provvedimento di cui al successivo comma 6 può essere disposta l'ammissione con riserva di perfezionamento dell'istanza purché il perfezionamento avvenga **prima dello svolgimento della prima prova di esame**.
- 5. L'istruttoria deve essere completata entro novanta giorni dal termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande e dei documenti. Nel periodo istruttorio sono compresi i tempi per la regolarizzazione degli atti da parte dei concorrenti. I termini rimangono sospesi per tutto il periodo per il quale norme di legge sopravvenute alla pubblicazione del bando vietino le assunzioni e la copertura dei posti banditi.
- 6. Gli atti del concorso, completati dalle schede istruttorie e da distinti elenchi dei candidati da ammettere o da escludere dal concorso, sono sottoposti alla decisione del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 29/93 e art. 24, comma 3 dello Statuto.
- 7. Il provvedimento adottato dal Direttore Generale è trasmesso in copia, tramite il Segretario della Commissione Esaminatrice, alla Commissione stessa.

Art. 16 - Perfezionamento della domanda e dei documenti.

1. Nel caso che dall'istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, il concorrente viene invitato a provvedere al loro perfezionamento, a pena di esclusione dal concorso, nelle seguenti ipotesi tassativamente indicate:
 - a) imperfezione (per incompletezza o irregolarità di formulazione) di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso l'omissione:
 - 1) anche di una sola delle dichiarazioni da effettuarsi nella domanda;
 - 2) dell'indicazione del concorso al quale si intende partecipare;
 - 3) della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa;
 - b) omissione della ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione al concorso. Tale omissione può essere sanata mediante la presentazione di ricevuta relativa al pagamento della tassa di concorso, purché il versamento sia stato effettuato nei termini di presentazione della domanda;
 - c) la presentazione di copie di documenti necessari per l'ammissione, che non siano regolarmente autenticate ovvero di dichiarazioni rese con modalità difformi a quelle prescritte dalla normativa in materia di semplificazione della certificazione amministrativa.

2. Verificandosi le condizioni di cui al primo comma, l'Ufficio Personale invita il concorrente, mediante comunicazione trasmessa al recapito indicato nella domanda di partecipazione ovvero mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità equivalente o piattaforma informatica, a trasmettere al Consorzio, entro il termine perentorio di cui al comma 3, quanto necessario per il perfezionamento dei documenti già acquisiti, con le modalità appresso stabilite, a pena di definitiva esclusione dal concorso:
 - a) il perfezionamento della domanda deve avvenire mediante la presentazione di una nuova istanza - che viene considerata integrativa di quella già acquisita agli atti - completa di tutte le dichiarazioni imperfettamente formulate e sottoscritta dal concorrente;
 - b) presentazione della ricevuta relativa al versamento della tassa di ammissione al concorso, nell'ammontare stabilito dal bando. Nel caso di versamento al momento della presentazione della domanda di un importo inferiore a quello prescritto, il perfezionamento ha luogo mediante il versamento della differenza rispetto all'ammontare dovuto;
 - c) invio degli originali o di copie debitamente autenticate nelle forme di legge, dei documenti necessari, prodotti in termini mediante copia non autenticata ovvero di dichiarazioni rese con le modalità di cui alla normativa sulla semplificazione della certificazione amministrativa, prodotte in termini senza l'osservanza delle prescrizioni di legge.

2. Nessuno degli atti presentati in termini può essere restituito al concorrente per il perfezionamento, che deve essere effettuato con atti integrativi e complementari, osservando le modalità tassative indicate al precedente secondo comma. Gli atti integrativi debbono essere trasmessi dal concorrente all'Ente entro il termine perentorio di giorni 10 decorrenti da quello dell'invio della richiesta. Il mancato perfezionamento in tutto o in parte degli atti richiesti e l'inosservanza del termine perentorio accordato per l'invio degli stessi, comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 17 - Graduatorie dei concorsi - Efficacia

1. Le graduatorie dei concorsi conservano efficacia **per due anni** decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione.
2. Durante tale periodo l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare le stesse per la copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale
3. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per la copertura dei posti riservati alle selezioni interne, quando queste abbiano avuto, in tutto o in parte, esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare

TITOLO III - COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI

Art. 18 - Commissioni Esaminatrici - Composizione

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate dal Direttore Generale e sono composte da:
 - a) Direttore generale o Direttore d'area in qualità di Presidente;
 - b) due esperti nelle materie oggetto delle prove di concorso, da scegliere preferibilmente tra funzionari statali, regionali o di Enti locali, anche interni al Consorzio, ovvero tra docenti o liberi professionisti. Può essere utilizzato altresì personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la categoria richiesta per il concorso. L'utilizzazione delle persone in quiescenza non è consentita se il rapporto del servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
 - c) in relazione alla tipologia dei posti banditi, uno dei due esperti di cui alla precedente lettera b), può essere sostituito da un esperto in tecniche di valutazione e di selezione del personale.
2. La Commissione preposta alla selezione d'idoneità dei lavoratori avviati tramite l'Ufficio di Collocamento di cui all'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, è così composta:
 - 1) dal Direttore Generale o suo delegato;
 - 2) da due esperti nelle materie oggetto delle prove di selezione, preferibilmente scelti tra i dipendenti del Consorzio.
3. Non possono far parte delle Commissioni i componenti dell'organo di direzione politica del Consorzio e comunque coloro che ricoprono cariche politiche, nonché rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. La limitazione relativa ai rappresentanti sindacali non opera nei confronti degli appartenenti a sindacati che non rappresentino le categorie corrispondenti al posto a concorso. Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte, salva motivata impossibilità, da un dipendente del Consorzio di categoria almeno pari a quella del posto a concorso. La nomina viene effettuata, ispirandosi, ove possibile, a criteri di alternanza.
5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il Presidente quanto per i singoli componenti la Commissione. I supplenti intervengono alle sedute della Commissione nell'ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
6. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera, per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, per i **test psicoattitudinali** e per materie speciali.
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della Commissione ovvero da un impiegato di categoria non inferiore alla D e costituita da due impiegati di categoria non inferiore alla C, dei quali uno funge da segretario.

8. I componenti delle Commissioni, il cui rapporto d'impiego si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma del Direttore Generale.
9. Per la validità delle adunanze della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri effettivi, soltanto per l'assistenza agli esami scritti è sufficiente la presenza di due membri, tra i quali si computa il Segretario.
10. La Commissione, al momento del suo insediamento, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrive la dichiarazione che non sussistono situazioni d'incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. I membri che accertino la sussistenza di condizioni di incompatibilità sono tenuti a darne immediata comunicazione. In tal caso i lavori vengono immediatamente sospesi ed il Presidente della Commissione informa il Presidente del Consorzio, trasmettendogli copia del verbale, affinché provveda alla sostituzione del membro incompatibile. Nel caso in cui l'incompatibilità riguardi il Direttore Generale, preposto a presiedere la Commissione, egli verrà sostituito dal Vice Direttore, il quale, ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento.
11. Qualora nel corso dei lavori della Commissione un membro cessi dalla stessa per morte, dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, il Direttore Generale provvederà a sostituirlo. Nel caso che un componente sia assente a tre convocazioni consecutive della Commissione, senza averne data valida giustificazione, il Presidente deve darne obbligatoriamente comunicazione al Presidente del Consorzio il quale ne dichiara la decadenza e provvede alla sostituzione.
12. Le operazioni già espletate dalla Commissione restano sempre valide e definitive ed il nuovo membro nominato nei casi predetti partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento del procedimento concorsuale. Al momento dell'assunzione dell'incarico egli ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali delle sedute già tenute e di tutti gli atti del concorso. Dell'osservanza di tale obbligo viene fatto constare dal verbale.
13. In caso di impedimento temporaneo grave e documentato degli effettivi intervengono i membri supplenti, nominati ai sensi del comma 5.
14. Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui confronti sopravvengano procedimenti penali che determinino limitazioni alla loro libertà personale, condanne od altre cause che comportino la decadenza dagli uffici per i quali gli stessi avevano titolo a far parte della Commissione.
15. Ai componenti delle Commissioni Esaminatrici ad eccezione del Presidente e degli esperti interni al Consorzio, compete un'indennità di partecipazione alle sedute della Commissione nell'ammontare stabilito con deliberazione del C.d.A.

Art. 19 - Commissione Esaminatrice - Norme di funzionamento.

1. Nella prima seduta la Commissione, convocata dal Presidente, si insedia, prende atto del provvedimento con il quale è stata nominata e riceve dall'Ufficio Personale, tramite il

Segretario della Commissione, copia del provvedimento relativo all'ammissione ed esclusione dei concorrenti e, per i concorrenti con lo stesso ammessi al concorso, le domande con tutta la documentazione a ciascuna di esse allegata. Tali atti, assieme a quelli relativi all'espletamento delle prove ed ai verbali, sono custoditi dal Segretario, sotto la sua responsabilità, fino alla conclusione dei lavori.

2. All'inizio della predetta seduta tutti i componenti ed il Segretario della Commissione, presa visione dell'elenco dei concorrenti ammessi al concorso, sottoscrivono la dichiarazione di cui all'art. 18, comma 10.
3. Stabilisce quindi il termine del procedimento concorsuale, che deve concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione Esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del Consorzio e per conoscenza al Dipartimento della Funzione Pubblica. Il termine del procedimento va reso pubblico mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio prima dell'inizio delle prove d'esame.
4. Stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.
5. Determina le date nelle quali saranno effettuate le prove scritte, pratiche ed orali nonché le sedi in cui le stesse si svolgeranno qualora le stesse non siano già state stabilite dall'Amministrazione e rese note ai candidati direttamente con indicazione nel bando di concorso ovvero con le modalità di cui al successivo art. 28, comma 3.
6. La Commissione Esaminatrice opera costantemente con la presenza di tutti i suoi componenti, salva l'eccezione di cui al precedente art. 18, comma 9. Nel caso che alcuno di essi debba assentarsi temporaneamente nel corso della seduta, i lavori vengono interrotti per la durata dell'assenza. Di tale interruzione viene fatto constare nel verbale.
7. La redazione del processo verbale dei lavori della Commissione, da eseguirsi separatamente per ciascuna seduta della stessa, è effettuata dal Segretario della Commissione, che ne è responsabile.
8. Il verbale di ciascuna seduta viene sottoposto dal Segretario alla Commissione che lo esamina e lo sottoscrive, con la firma del Presidente, di tutti i componenti e del Segretario in ogni pagina ed a chiusura. Prima della firma ai verbali possono essere apportate dalla Commissione correzioni inerenti ad omissioni od alla rettifica di errori materiali. In tale sede non sono consentite modificazioni relative sia ai voti effettivamente attribuiti alle prove di esame, sia ai punteggi effettivamente assegnati ai titoli che comportavano valutazioni non vincolate dai criteri prestabiliti.
9. Nel caso d'impedimento momentaneo del Segretario, le sue funzioni sono assunte dal Presidente. Ove l'impedimento non consenta al Segretario di riprendere le sue funzioni alla seduta successiva a quella in cui risulti assente o dalla quale dovette assentarsi, lo stesso viene sostituito con altro dipendente del Consorzio designato dal Presidente del Consorzio su richiesta del Presidente della Commissione.

TITOLO IV TITOLI - CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 20 - Punteggio attribuito a ciascun Commissario - Modalità di votazione.

1. Alla Commissione sono attribuiti:
 - a) 10 punti per la valutazione dei titoli;
 - b) 30 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame.
2. Le votazioni della Commissione avvengono in forma palese.
3. Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i Commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per ogni titolo e per ciascuna prova d'esame, il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun singolo Commissario.
4. Nella valutazione dei titoli ed in ciascuna prova, per determinare il punteggio medio attribuito, si procede suddividendo la somma dei voti espressi da tutti i Commissari per il numero dei Commissari stessi. Ciascun commissario ha a sua disposizione i punti quantificati al comma 1.

Art. 21 - Titoli valutabili e punteggio attribuibile.

1. La Commissione, dopo gli adempimenti di cui all'art. 19, comunque prima dello svolgimento delle prove d'esame, determina le modalità per la valutazione dei titoli, nell'ambito del punteggio massimo attribuito agli stessi indicato nel bando di concorso, senza prendere visione dei documenti presentati, osservando i criteri generali di cui ai seguenti articoli.

Art. 22 - Titoli valutabili.

1. Il punteggio assegnato per la valutazione dei titoli viene ripartito nell'ambito dei seguenti gruppi come segue:

a) GRUPPO I	- Titoli di studio e specializzazioni	- massimo punti 3
b) GRUPPO II	- Esperienze professionali e di lavoro	- massimo punti 5
c) GRUPPO III	- Esperienze formative	- massimo punti 1
d) GRUPPO IV	- Curriculum personale	- massimo punti 1.

Art. 23 - GRUPPO I Titoli di studio (massimo punti 3)

1. Possono essere valutati in questo gruppo, i seguenti titoli di studio, di seguito elencati in ordine decrescente di punteggio attribuibile:
 - titoli di studio richiesti per la partecipazione alla selezione,
 - titoli di studio ulteriori, rispetto al titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione, attinenti in modo prevalente ai contenuti professionali del posto a concorso e purché almeno di pari livello di quello richiesto per l'ammissione al concorso.
 - titoli di studio ulteriori, rispetto al titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione, non attinenti in modo prevalente ai contenuti professionali del posto a concorso e purché almeno di pari livello di quello richiesto per l'ammissione al concorso.

2. E' in ogni caso esclusa la valutazione dei titoli di studio la cui attestazione non riporti la votazione finale.

Art. 24 - GRUPPO II Esperienze professionali e di lavoro (massimo punti 5)

1. Il punteggio riservato al GRUPPO II, può essere assegnato in caso di esperienze di lavoro e professionali adeguatamente documentate.
2. Il punteggio deve essere attribuito con riferimento alla qualificazione dell'attività professionale e delle mansioni svolte, alla durata dell'esperienza, nel limite massimo di dieci anni, all'attinenza con le funzioni del posto a concorso, nonché ai risultati conseguiti ed alle capacità dimostrate.
3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, vengono valutati attribuendo il punteggio riservato al servizio reso nelle corrispondenti categorie in relazione ai seguenti gradi di servizio militare:

- Soldato e Caporale:	cat. A
- Sergente:	cat. B1
- Maresciallo:	cat. B3
- Ufficiale inferiore (sottotenente, tenente, capitano):	cat. C
- Ufficiale superiore (maggiore):	cat. D1
- Ufficiale superiore (tenente colonnello):	cat. D3
4. Il periodo prestato come volontario di Servizio Civile Nazionale, certificato dall'Ente proponente il progetto oppure dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, viene valutato attribuendo il punteggio riservato al servizio reso nelle corrispondenti categorie, secondo il seguente schema di equiparazione:
 - a) se nel progetto è richiesto il possesso della scuola dell'obbligo oppure non è richiesto alcun titolo di studio: cat. A; B; B3 in relazione alla categoria cui si riferisce il concorso;
 - b) se nel progetto è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado: cat. C;
 - c) se nel progetto è richiesto il possesso del diploma di laurea: cat. D.
5. Per calcolare la durata del servizio o dell'attività professionale la Commissione si atterrà per l'inizio ed il termine alle date risultanti nelle dichiarazioni rese ai sensi della normativa sulla semplificazione della certificazione amministrativa.
6. **Qualora il certificato non riporti la data di cessazione del servizio si terrà conto della data di rilascio del certificato stesso, sempre che questo sia stato rilasciato nel corso del servizio.**
7. La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti od equiparabili alla categoria a cui si riferisce il concorso o a quella immediatamente inferiore.
8. Entro i limiti massimi sono prioritariamente valutati i servizi che attribuiscono al concorrente i punteggi più elevati, fermo restando il totale dei punti assegnato al gruppo.
9. Le quantità di servizi che, ai sensi delle norme riguardanti l'accesso, costituiscono requisiti per la partecipazione a qualsiasi tipo di concorso, non sono valutabili come titoli.

Art. 25 - Valutazione del Gruppo III: esperienze formative (massimo punti 1)

1. Rientrano in questo gruppo:
 - le specializzazioni conseguite in attività connesse con l'espletamento delle funzioni del posto a concorso;
 - le frequenze a corsi di aggiornamento o perfezionamento su discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso.
2. La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento viene effettuata allorché tali titoli siano documentati da certificazioni rilasciate da Istituzioni pubbliche o da Istituti, scuole e centri di formazione privati solo se conseguiti a seguito di esame finale con votazione. In alternativa la documentazione può essere sostituita con la produzione di dichiarazioni rese ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione della certificazione amministrativa.
3. La Commissione determina il punteggio da attribuire a ciascun titolo classificato nel gruppo III di volta in volta, in relazione alla sua validità ed importanza ed in rapporto di equità con il valore, in punteggio, attribuito ai titoli valutati nei gruppi primo e secondo.

Art. 26 - Valutazione del gruppo IV: curriculum personale (massimo punti 1)

1. L'attribuzione del punteggio riservato al gruppo IV - curriculum personale- viene effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e professionali documentate dal concorrente nel curriculum presentato, tenendo particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso.
2. La Commissione tiene particolarmente conto:
 - a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al precedente 1° comma;
 - b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo all'attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli.
3. Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.

Art. 27 - Valutazione dei titoli e pubblicità del risultato

1. L'esame dei documenti di merito e l'attribuzione dei punteggi avviene secondo le modalità stabilite all'art. 19 e con l'osservanza dei criteri generali di cui all'art. 22 e seguenti. Tale operazione viene effettuata limitatamente ai concorrenti che si sono presentati a tutte le prove scritte.
2. Nelle selezioni per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale attraverso l'affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ovvero direttamente nel luogo in cui la prova stessa dovrà svolgersi.

TITOLO V PROVE DI ESAME – CONTENUTI – PROCEDURE – CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 28 - Prove di esame - Modalità generali

1. Le prove d'esame sono le seguenti:
 - Categorie A e B: prova selettiva attitudinale finalizzata a verificare l' idoneità allo svolgimento delle mansioni tipiche del profilo oggetto della selezione secondo le modalità del successivo art. 39;
 - Categoria C: una prova scritta teorico-pratica ed un esame orale;
 - Categoria D: una prova scritta teorico-dottrinale o una prova scritta teorico-pratica ed un esame orale che potrà essere svolto anche in modalità telematica (es. videoconferenza). Il bando può prevedere che la prova scritta sia sostituita da prove o test psicoattitudinali, elaborati da esperti esterni, finalizzati alla verifica delle attitudini del candidato all'assolvimento di compiti caratterizzati da elevato livello di autonomia ed iniziativa;
 - Per la qualifica dirigenziale le prove d'esame sono individuate al successivo art. 45.

Verrà inoltre accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e la conoscenza di almeno la lingua inglese per i profili di categoria C o superiori.

2. Le materie delle prove d'esame sono stabilite nel bando di selezione.
3. La Commissione Esaminatrice, nella riunione in cui determina i criteri per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame, stabilisce, salvo quanto previsto all'art. 19, comma 5, ultimo periodo, le date nelle quali avranno svolgimento le prove, limitatamente alle prove scritte, ovvero per tutte le prove. Esse vengono comunicate ai concorrenti ammessi, al recapito indicato nella domanda di partecipazione ovvero a mezzo lettera raccomandata R.R. o altra modalità equivalente o piattaforma telematica o mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prova scritta ed almeno venti giorni prima di quello fissato per la prova orale. In caso di presentazione delle istanze esclusivamente mediante procedura telematica, i termini minimi di avviso per la convocazione alle prove d'esame sono fissati in dieci giorni. Le prove scritte, pratiche ed orali, non possono aver luogo nei giorni festivi nè, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonchè nei giorni di festività religiose valdesi.
4. La Commissione può, a suo insindacabile giudizio, stabilire prima le date delle prove scritte e/o pratiche e successivamente, dopo l'esame e valutazione dei relativi elaborati, quelle delle prove orali.
5. Il Presidente della Commissione dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente o la spedizione degli inviti di cui ai precedenti commi in tempo utile per il rispetto dei termini, secondo il calendario stabilito delle prove.
6. Nella lettera d'invito alle prove i concorrenti debbono essere avvertiti di presentarsi muniti di un documento di identificazione legalmente valido. Nel caso in cui siano indicate le date di tutte le prove, dev'essere precisato che l'ammissione alla prova orale è condizionata al superamento delle precedenti e se si procederà a successivo invito, ovvero se la conoscenza dell'ammissione sia a carico del concorrente; in quest'ultimo caso il Presidente della Commissione dovrà, a cura dei servizi consortili, provvedere a pubblicare sul sito internet dell'Ente l'elenco dei concorrenti ammessi, almeno 24 ore prima dell'inizio della prova orale. Il concorrente nei termini anzidetti può acquisire la conoscenza della sua ammissione anche telefonando all'Ufficio Personale del Consorzio.

7. La comunicazione della data della prova orale può essere effettuata anche mediante consegna di avviso ai singoli candidati intervenuti alla prova scritta con l'avvertenza che la conoscenza dell'ammissione è a carico del candidato. In tal caso il Presidente dovrà procedere secondo le modalità di cui alla seconda parte del comma 6.
8. Nei concorsi per il reclutamento di personale di alta qualificazione/specializzazione sulla base dei profili professionali definiti tali dall'Ente, saranno valutati i titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali, tenuto conto di quanto contenuto nell'art. 35, comma 3, lett. e-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 29 - Preselezione

1. L'Ente può far ricorso, in presenza di un elevato numero di domande, fatta eccezione per il reclutamento del personale di cui all'art. 28, comma 8, a forme di preselezione, alle quali saranno ammessi tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso.
2. La preselezione può consistere in test- psico-attitudinali ovvero quesiti con opzione di risposta multipla, oppure richiedenti una o più risposte di carattere espositivo.
3. I contenuti di ciascuna prova saranno disciplinati, di volta in volta, nei bandi di selezione, relativi ai profili professionali interessati.
4. L'Ente procederà alla formazione di una graduatoria tra tutti coloro che avranno superato, secondo la modalità stabilita dal bando, la prova di preselezione. Nei singoli bandi verrà di volta in volta determinato il numero dei candidati che, superata la prova preselettiva e secondo l'ordine di punteggio conseguito, potranno essere ammessi alla selezione. Tale numero sarà comunque integrato da tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo candidato individuato.

Art. 29 bis - Preselezione per titoli

1. Fermi restando i requisiti generali e speciali per la partecipazione ai concorsi o selezioni, nelle ipotesi di cui all'art. 28, comma 8, in vigore delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del D.L. 44/2021, per i profili qualificati, in sede di piano triennale dei fabbisogni di personale o direttamente nei bandi di concorso, ad elevata specializzazione tecnica, l'ammissione alle successive fasi concorsuali è effettuata mediante la valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite. Questa valutazione sostituisce la prova preselettiva.
2. Per titoli legalmente riconosciuti si intendono i titoli di studio aventi valore legale e precisamente i titoli rilasciati dagli istituti scolastici secondari di secondo grado, dalle Università e dalle scuole di specializzazione istituite presso le Università.
3. Ai fini dell'ammissione i titoli di studio sono valutati in modo distinto per categorie.

4. Il bando stabilisce il numero massimo di candidati ammessi alla procedura selettiva. Ove all'ultimo posto disponibile si verificano situazioni di pari merito, tra i pari merito vengono preferiti i candidati con il voto più alto nel titolo di studio richiesto per l'ammissione. In caso di ulteriore pari merito tutti gli interessati sono ammessi alle successive fasi concorsuali.

5. I titoli valutati ed il punteggio assegnato sono i seguenti:

Titoli di studio Punteggio massimo attribuibile= punti 3,50		
1) Voto conseguito nel titolo utilizzato per l'ammissione al concorso*	laurea(L)/laurea triennale	Laurea Magistrale (LM) anche a ciclo unico/ specialistica (LS) / vecchio ordinamento (DL)
100% del punteggio (ed eventuale lode)	Punti 2,50	Punti 3,00
dal 98% al 99,99% del punteggio	Punti 2,25	Punti 2,70
dal 95% al 97,99% del punteggio	Punti 2,00	Punti 2,40
dal 91% al 94,99% del punteggio	Punti 1,75	Punti 2,10
dal 87% al 90,99% del punteggio	Punti 1,50	Punti 1,80
dal 82% al 86,99% del punteggio	Punti 1,25	Punti 1,50
dal 77% al 81,99% del punteggio	Punti 1,00	Punti 1,20
dal 72% al 76,99% del punteggio	Punti 0,75	Punti 0,90
dal 66% al 71,99% del punteggio	Punti 0,50	Punti 0,60
dal 60% al 65,99% del punteggio	Punti 0,25	Punti 0,30
2) Titolo post laurea strettamente correlato alla natura e alle caratteristiche della posizione bandita dottorato di ricerca o diploma di specializzazione	Punti 1,00	Punti 0,50
* I candidati che possiedono più titoli validi per l'ammissione possono scegliere quale dei titoli utilizzare		

Art. 30 - Prove scritte - contenuti e procedure preliminari.

1. La Commissione Esaminatrice si riunisce, con un congruo anticipo sull'ora stabilita per l'inizio di ciascuna prova scritta, possibilmente nel locale dove debbono tenersi le prove, per stabilire i temi o i quesiti da sottoporre ai concorrenti per l'estrazione da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo. Nei casi in cui la formulazione delle prove sia particolarmente laboriosa, a causa del suo contenuto o dell'alto numero dei candidati (ad es. per la formulazione di più quesiti con opzione di risposta multipla e la conseguente necessità di riprodurre il testo delle prove per la successiva distribuzione al momento della sua effettuazione), la Commissione Esaminatrice può riunirsi anche nei giorni precedenti le prove, purchè la segretezza delle tracce sia comunque garantita con l'adozione di misure analoghe a quelle di cui al successivo comma 5, delle quali va dato atto nel verbale.

2. Nella formulazione delle tracce ed in relazione a quanto previsto dal bando di concorso la Commissione deve tener conto che:
 - a) le prove scritte teorico-dottrinali debbono consentire al candidato di esprimere la preparazione ed il livello di conoscenza e di approfondimento degli aspetti teorici e dottrinali delle materie previste per la prova. La Commissione può, a seconda del programma di esame e della categoria o qualifica dirigenziale del posto a concorso, sottoporre al candidato temi che consentano la più ampia esposizione da parte dello stesso, oppure quesiti con opzione di risposta multipla, oppure richiedenti una o più risposte di carattere espositivo, eventualmente con la prescrizione di non superare un determinato numero di righe, allo scopo di accertare la capacità di sintesi del candidato;
 - b) con le prove scritte teorico-pratiche si richiede al candidato di esprimere, oltre al livello di preparazione teorico-dottrinale di cui alla precedente lettera a), attraverso quesiti richiedenti una o più risposte a carattere espositivo, eventualmente con la prescrizione di non superare un determinato numero di righe, contributi ed elaborazioni di carattere pratico costituiti dalla formulazione di atti amministrativi od elaborati tecnici, illustrazione di procedimenti organizzativi e gestionali, approfondimenti su ipotesi concrete relative alle materie stabilite per la prova;
 - c) le prove scritte pratiche sono costituite dalla individuazione da parte del concorrente di soluzioni operative a problemi di attività amministrativa, contabile, tecnica, di gestione organizzativa, con l'eventuale formulazione di atti amministrativi o di elaborati tecnici riferiti alle problematiche prospettate nel tema, nell'ambito delle materie previste per la prova.
3. La Commissione stabilisce per ciascuna prova scritta tre tracce riferite alle materie per la stessa previste dal bando, tenendo presenti i criteri di cui al precedente comma. Se gli esami hanno luogo in più sedi la Commissione propone una sola traccia. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
4. Nel caso di test psico-attitudinali o di quesiti a risposta multipla predefinita, stante la particolare natura della prova, verranno stabilite due sole tracce; una nel caso di esami svolti in più sedi. Qualora, in ragione del numero dei partecipanti, la prova debba svolgersi in più sessioni, il numero delle tracce da stabilire sarà pari al numero delle sessioni previste più una, al fine di consentire anche nell'ultima sessione l'estrazione a sorte.
5. La formulazione delle tracce avviene con la presenza e la partecipazione di tutti i Commissari e, normalmente, per decisione unanime degli stessi. Quando non risulti possibile pervenire a decisioni unanimi, il Presidente sottopone al voto della Commissione le varie proposte avanzate dai Commissari. Risultano approvate quelle che ottengono la maggioranza dei consensi.
6. Il testo di ciascuna delle tracce viene firmato dal Presidente e da ciascun Commissario e chiuso in buste esternamente uguali, prive di qualsiasi segno od iscrizione esterna e non trasparenti che vengono sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura.
7. La Commissione Esaminatrice nel corso della parte preliminare della riunione relativa a ciascuna prova scritta, procede ad autenticare i fogli, messi a disposizione dall'Ente, destinati alla redazione degli elaborati da parte dei concorrenti. Tali fogli sono autenticati con il bollo dell'ente e la firma di un Commissario, apposta sul margine di ciascun foglio.
8. Insieme con i fogli autenticati vengono predisposte:

- a) schede per l'indicazione, da parte del concorrente, delle proprie generalità;
 - b) buste, di formato normale, per l'inserimento delle schede di cui alla lettera a);
 - c) buste di formato grande, per includervi gli elaborati e la busta di cui alla lettera b).
8. Le buste di cui al precedente comma non debbono essere autenticate o munite di iscrizioni di alcun genere ed essere di materiale non trasparente. Le schede possono essere predisposte stampate, ciclostilate o fotocopiate oppure possono essere costituite anche da fogli in bianco, di idoneo formato.
9. La Commissione decide, per ciascuna prova, il tempo assegnato per lo svolgimento. La sua durata viene annotata in calce al testo della traccia e comunicata, con la lettura della traccia, ai concorrenti.
10. Viene omessa la lettura dei quesiti, nel caso in cui la prova consista nella compilazione di un questionario con un rilevante numero di quesiti.

Art. 31 - Prove scritte - Svolgimento

1. L'Ente, su richiesta del Presidente della Commissione, deve mettere a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte un locale idoneo, tale da consentire:
- a) la predisposizione dei posti in modo da impedire la copiatura degli elaborati fra i concorrenti;
 - b) la predisposizione della strumentazione informatica necessaria per lo svolgimento delle prove;
 - c) la sorveglianza della sala in modo agevole da parte dei Commissari a ciò preposti.
- Nella sorveglianza la Commissione può essere coadiuvata da personale consortile all'uopo designato dal Responsabile del Servizio Personale.
2. I candidati vengono previamente identificati, in base ad un documento legalmente valido dagli stessi esibito, dalla Commissione o dal personale addetto alla sorveglianza. In relazione al numero dei concorrenti ammessi, la Commissione può disporre che le operazioni di identificazione dei candidati siano espletate da uno o più addetti dell'Ufficio Personale all'uopo incaricati.
3. Dopo che i candidati hanno preso posto nella sala in posizioni tali da impedire consultazioni e copiatore degli elaborati, il Presidente ricorda quali sono i testi ammessi, nel caso in cui la consultazione sia prevista dal bando e rivolge loro invito a depositare presso il tavolo della Commissione ogni altro testo, appunto, dispensa, fogli di carta in bianco, borse e contenitori di qualsiasi natura.
4. Scaduta l'ora stabilita nella lettera d'invito, il Presidente dà atto che i concorrenti assenti sono ritenuti rinunciatari al concorso ed esclusi dallo stesso. Di ciò viene fatto constare a verbale.
5. La Commissione provvede a distribuire ai concorrenti:
- a) un congruo numero di fogli vidimati e bollati, avvertendo che potranno esserne richiesti altri e che tutti dovranno essere restituiti inserendoli nel plico da consegnare a fine prova;

- b) la scheda per l'indicazione delle generalità e la busta che deve contenerla. I concorrenti saranno avvertiti immediatamente circa i dati da iscrivere nella scheda, l'obbligo di inserire la stessa nell'apposita busta e di chiudere quest'ultima mediante incollatura dei lembi. La busta contenente la scheda, sull'esterno della quale non deve essere apposta iscrizione o segno alcuno, deve essere inclusa in quella, di maggior dimensioni, nella quale verranno racchiusi gli elaborati;
 - c) una busta grande destinata a raccogliere, a fine prova, gli elaborati, i fogli vidimati non utilizzati, la busta chiusa contenente la scheda di identificazione. Qualora le prove scritte siano pari o superiori a due, la busta grande sarà munita di linguetta staccabile.
6. Il Presidente avverte i concorrenti che è vietato fare uso di carta e buste diverse da quelle messe a disposizione, nonché usare penne da scrivere diverse da quelle fornite dalla Commissione. Ricorda ai concorrenti il divieto di far uso di testi diversi da quelli consentiti indicati nel bando, di trattenere presso di loro materiali dei quali è stato prescritto il deposito prima dell'inizio delle prove, e di effettuare la copiatura, anche parziale, di elaborati di altri concorrenti. Il Presidente precisa che la violazione dei divieti predetti comporta l'annullamento della prova e l'esclusione dal concorso.
 7. Il Presidente avverte infine con chiarezza i concorrenti che l'elaborato e gli altri fogli compresi nel plico non debbono contenere nessuna indicazione che possa costituire segno di riconoscimento, che sugli stessi non deve essere apposto il nome od altri segni di individuazione del concorrente stesso a pena di esclusione dal concorso.
 8. Dopo tali avvertimenti il Presidente invita i concorrenti a designare uno di loro a procedere al sorteggio delle tracce fra le tre predisposte dalla Commissione e contenute in buste chiuse, depositate sul tavolo della Presidenza. La scelta avviene in modo che da tutta la sala gli altri concorrenti possano prendere visione dell'operazione.
 9. Il Presidente apre la busta prescelta e dà lettura della traccia estratta ai concorrenti, indicando il tempo assegnato per svolgerla. Successivamente dà lettura delle altre due tracce non prescelte.
 10. Il Presidente provvede poi alla dettatura del tema ai concorrenti, ripetendone il testo o parti di esso ove ne venga richiesto, al fine di assicurarne la corretta trascrizione.
 11. Alla lettura si soprassiede nel caso la traccia consista in un considerevole numero di quesiti. In tal caso ne viene distribuita copia ai candidati, ai quali inoltre è consentito prendere visione delle tracce non estratte.
 12. Completate le operazioni suddette il Presidente precisa l'ora in cui ha inizio lo svolgimento della prova da parte dei concorrenti ed indica, conseguentemente, l'ora in cui scadrà il termine massimo assegnato per completarla. Di ciò viene dato atto a verbale, nel quale vengono registrati i testi delle tre tracce, distinguendo quello estratto dagli altri ed allegando al verbale stesso gli originali degli atti sui quali essi sono stati scritti.
 13. Nel corso della prova i concorrenti debbono tenere un contegno corretto, operare in silenzio, non comunicare fra di loro né con altri e consultare esclusivamente i testi ammessi.
 14. Durante la prova debbono restare nel locale ove la stessa ha luogo almeno due membri della Commissione, tra i quali è computato il Segretario, i quali debbono vigilare che tutte le

modalità prescritte siano osservate ed hanno il potere-dovere di escludere dalla prova stessa i candidati che siano in possesso di testi non consentiti o che stiano copiando elaborati di altri concorrenti. Di tali decisioni viene dato atto a verbale.

15. Conclusa la prova il concorrente consegna ai Commissari presenti in sala il plico contenente l'elaborato con tutti i fogli ricevuti, utilizzati o non, e la busta interna nella quale è stata inclusa la scheda con le generalità del concorrente stesso.
16. La busta esterna deve essere priva di qualsiasi indicazione; la stessa deve essere consegnata chiusa dai concorrenti, mediante incollatura dei lembi. La Commissione non può accettare la consegna di una busta che non sia stata preventivamente chiusa dal concorrente. Il Presidente della Commissione o del Comitato di Vigilanza o di chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna, nonché il numero della prova scritta, qualora le stesse vengano effettuate nella medesima giornata. Alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente è assegnato lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
17. Alla scadenza del termine di tempo assegnato tutte le buste debbono essere immediatamente consegnate alla Commissione. I concorrenti che si rifiutino di farlo o che manifestamente ritardino, vengono diffidati a voce a provvedere e, ove perdurino nel loro comportamento, sono dichiarati esclusi dal concorso per non avere riconsegnato in tempo i loro elaborati.
18. La prova può essere chiusa anche prima della scadenza del termine, nel caso che tutti i concorrenti abbiano consegnato le buste contenenti gli elaborati.
19. Tali buste vengono riunite in uno o più plichi sigillati. All'esterno di tali plichi i Commissari presenti alla chiusura dei lavori appongono le loro firme assieme al Segretario e li consegnano allo stesso che provvede a custodirli in contenitore e luogo idonei, in modo da assicurarne con sicurezza la conservazione e l'inaccessibilità da parte di alcuno.
20. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore successive si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata e dopo aver verificato l'integrità rispettivamente dei plichi contenenti le buste con gli elaborati delle prove scritte. Ciascuna busta viene sigillata e firmata sui lembi di chiusura dai membri della Commissione presenti e dal Segretario. Le buste così formate, vengono raccolte in uno o più plichi analogamente a quanto previsto al comma precedente. Tale operazione è effettuata dalla Commissione Esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della Commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.
21. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della Commissione Esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal Presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi al Presidente della Commissione al termine delle prove scritte.

Art. 32 - Prove scritte - Valutazione.

1. La Commissione, nel giorno in cui si riunisce per provvedere alla valutazione delle prove scritte, procede alla verifica dell'integrità dei plichi sigillati e delle singole buste contenenti gli elaborati.
2. Dopo tale verifica ha inizio l'apertura delle buste grandi contenenti le buste degli elaborati. Il Presidente della Commissione le contrassegna previamente con un numero progressivo. Quindi passa all'apertura delle buste contenenti gli elaborati per ciascuna delle quali, prima di passare all'apertura di altra successiva, si provvede:
 - a) a contrassegnare la busta esterna, ciascuno dei fogli in essa contenuti e la busta interna, chiusa, contenente la scheda con le generalità del concorrente, con uno stesso numero progressivo di contrassegno dell'unitarietà di tali atti;
 - b) alla lettura, da parte di un Commissario designato dal Presidente, degli elaborati;
 - c) alla loro contestuale valutazione e votazione da parte dei Commissari;
 - d) all'annotazione del voto, in cifre ed in lettere, sull'elaborato; il Segretario tiene un elenco degli elaborati nel quale, accanto al numero progressivo di essi, annota il voto attribuito.
3. Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere interrotte fino a che non siano state compiute interamente per ogni busta aperta. Terminata la correzione e la valutazione della prima prova scritta si passa all'apertura delle buste contenenti le prove successive espletando le operazioni di cui al precedente comma 2. Non si procede all'apertura delle buste contenenti le prove successive, nel caso in cui l'elaborato della prova precedente non abbia ottenuto il punteggio minimo necessario per il superamento della prova.
4. terminate, per tutte le buste, le operazioni in precedenza indicate, la Commissione dà atto di aver concluso le operazioni di valutazione e procede all'apertura delle buste contenenti le schede con le generalità dei concorrenti. Sulla scheda viene annotato il numero progressivo già apposto sugli elaborati ed il nominativo dalla stessa risultante viene registrato, in corrispondenza del numero di contrassegno, sull'elenco dei voti tenuto dal Segretario, in modo che dallo stesso risultino:
 - a) il numero progressivo attribuito agli elaborati;
 - b) la votazione assegnata agli elaborati corretti;
 - c) il nome del concorrente che ne è risultato l'autore.
5. L'elenco viene firmato, alla fine delle operazioni, da tutti i Commissari e dal Segretario.
6. Dell'avvenuto espletamento delle operazioni in rigorosa conformità alle norme suddette viene fatto constare dal verbale.
7. Nel verbale vengono riportate le risultanze dell'elenco di cui al precedente quarto comma, che viene allo stesso allegato.
8. Le singole prove scritte si intendono superate e con ciò acquisita l'ammissione alla prova orale, se hanno riportato nella loro valutazione, in ciascuna, un punteggio non inferiore a 21/30.
Nei concorsi a posti di qualifica dirigenziale le singole prove scritte si intendono superate e con ciò acquisita l'ammissione alla prova orale, se hanno riportato nella loro valutazione, in ciascuna un punteggio non inferiore a 24/30.

Art. 33 - Prove scritte –disposizioni particolari

1. In tutti i casi in cui il regolamento prevede la possibilità di effettuare le prove scritte, anche nella fase di preselezione, mediante test psico-attitudinali o quesiti con opzione di risposta multipla, in considerazione del contenuto e/o dell'elevato numero dei candidati, la Commissione può disporre che:
 - a) la predisposizione dei quesiti sia eventualmente affidata a esperti o ad aziende specializzate in selezione del personale;
 - b) le operazioni di riproduzione e/o confezione dei testi sia affidata ad aziende specializzate a condizione che siano adottate misure idonee a garantire la segretezza dei testi, delle quali va dato atto nel verbale, in analogia a quanto previsto nell'art. 31;
 - c) la correzione sia effettuata mediante sistemi informatici avvalendosi eventualmente del supporto tecnico/informatico di aziende specializzate.
2. Qualora la correzione degli elaborati venga effettuata mediante sistemi informatici, la Commissione Esaminatrice, in considerazione delle specifiche tecniche delle apparecchiature informatiche a disposizione, può adottare modalità operative e procedurali diverse rispetto a quelle previste negli articoli **30, 31e 32** purchè idonee a garantire l'anonimato e la trasparenza delle operazioni concorsuali.
3. La Commissione potrà effettuare la correzione e valutazione della prova scritta anche al termine della prova stessa direttamente nella sala sede della prova concorsuale. Di tale decisione vengono informati in candidati presenti che volontariamente possono assistere alle operazioni di correzione;
4. Alle operazioni di correzione assiste eventualmente il personale addetto al funzionamento delle attrezzature tecniche;
5. La Commissione, ultimate le operazioni di correzione e valutazione della prova, provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova, almeno 24 ore prima del sostenimento delle eventuali prove scritte successive.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli **31, 32, 33** in quanto applicabili.

Art. 33 bis - Svolgimento delle prove scritte con strumenti informatici e digitali – prove da remoto

1. Nel caso di svolgimento delle prove preselettive e scritte con strumenti informatici e digitali, la Commissione esaminatrice opera secondo le disposizioni contenute negli articoli 31, 32, 33, per quanto applicabili e con gli adattamenti necessari.
2. Le prove preselettive e scritte possono svolgersi anche mediante strumentazione informatica e piattaforma digitale da remoto con modalità e sistemi resi accessibili dall'ente. In tal caso ci si dovrà avvalere di modalità che contemperino l'esigenza di non rendere tecnologicamente troppo onerosa la partecipazione dei candidati, fermo restando il rispetto dei principi che regolano le procedure concorsuali.
3. Ciascun candidato dovrà disporre di strumentazione e locali conformi ai requisiti tecnici e

logistici che consentano il regolare svolgimento della prova da remoto e che, all'occorrenza, saranno resi noti, con congruo preavviso, mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune; i candidati che non dovessero essere regolarmente collegati alla piattaforma predisposta per lo svolgimento della prova nei giorni ed agli orari indicati, saranno automaticamente considerati rinunciatarci alla selezione.

4. Di norma lo svolgimento delle prove scritte da remoto in modalità telematica deve essere indicato nel bando di concorso, ma può essere disposto anche successivamente rispettando il preavviso previsto nel bando.
5. Al termine del tempo previsto per l'esecuzione di ciascuna prova, il sistema informatico dovrà garantire che la procedura si interrompa e che le risposte fornite dal candidato fino a quel momento siano definitivamente acquisite.
6. Con le stesse modalità, la prova preselettiva o scritta può svolgersi anche presso sedi decentrate che verranno comunicate ai candidati con le modalità stabilite dal bando e, qualora necessario, anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque trasparenza e omogeneità delle prove al fine di garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
7. La correzione degli elaborati da parte della Commissione esaminatrice avverrà utilizzando strumenti informatici e con modalità che garantiscano l'anonimato di ciascun concorrente fino al termine delle operazioni di correzione e attribuzione dei punteggi. Terminata la correzione di ciascuna prova, la Commissione potrà sciogliere l'anonimato dei candidati.
8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 30,31,32,33 in quanto applicabili.

Art. 34 - Prove scritte - Comunicazioni ai concorrenti.

1. Fatto salvo il caso in cui la conoscenza dell'ammissione alle successive prove sia a carico del concorrente, ai sensi del sesto comma dell'art. 28, nella lettera d'invito alla prova orale, da inviarsi entro i termini stabiliti dal precedente art. 28, il Presidente della Commissione comunica ai concorrenti ammessi l'esito della prova o delle prove scritte e/o della prova pratica.

Art. 35 - Prova orale (in presenza e da remoto) - Contenuti e Modalità.

1. La Commissione provvede, nella prova orale, che è pubblica, ad interrogare il concorrente sulle materie previste per tale prova dal bando, al fine di accertare il livello complessivo di preparazione teorico-dottrinale e di maturazione di esperienze professionali del candidato, in modo da pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa. Per la categoria D la prova orale deve tendere, oltre che ad accertare la più elevata idoneità culturale e professionale del candidato con riferimento ai contenuti tipici del profilo oggetto di selezione, anche le potenzialità relative agli aspetti dell'analisi, della valutazione, della direzione e dei controlli
2. I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali sono stabiliti dalla Commissione prima dell'inizio delle stesse.

3. La Commissione stabilisce, nell'ambito dei criteri e delle modalità predette, la durata della prova per ciascun concorrente, che deve essere uguale per tutti. Il Presidente deve consentire ad un concorrente, che stia esponendo la sua risposta, di concluderla, purché esso non superi di 1/10 il tempo assegnato per la prova.
4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta di prova orale, la Commissione predispone i quesiti da porre ai singoli candidati suddividendoli per gruppi di materie omogenee. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Il candidato viene quindi invitato a sorteggiare un quesito per ogni gruppo di materie. I quesiti estratti non possono più essere utilizzati per i restanti candidati.
5. Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, e fatto uscire il pubblico dall'aula per il tempo necessario, la Commissione procede alla valutazione della stessa ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun Commissario.
6. Il voto è registrato in apposito elenco tenuto dal Segretario, nel quale a fianco del nome del concorrente egli scrive, in cifre ed in lettere, la votazione attribuita. Alla fine di ciascuna giornata di esami l'elenco viene firmato da tutti i componenti della Commissione ed allegato al verbale, nel quale ne sono trascritti i contenuti. Copia dello stesso viene affisso nella sede degli esami.
7. La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione media non inferiore ai 21/30. Nei concorsi a posti di qualifica dirigenziale la prova orale si intende superata se hanno riportato nella loro valutazione un punteggio non inferiore a 24/30.
8. Lo svolgimento dell'esame orale in videoconferenza deve garantire l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
9. La prova orale può comprendere anche una discussione in gruppo di un caso pratico, finalizzata a valutare la capacità del candidato di immedesimarsi in una situazione predefinita, il controllo dell'emotività, la capacità di ascolto, di confronto, di argomentare le proprie posizioni, di guida di iniziativa e flessibilità di cambiamenti.

Art. 36 - Prova pratica - Modalità

1. La prova pratica eventualmente prevista dal bando tende ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
2. Può essere costituita dall'applicazione del concorrente per la realizzazione di un manufatto, nel dar prova della sua capacità nell'operare con un ausilio o mezzo meccanico particolare, nell'effettuazione di una simulazione di tecniche professionali o di una prestazione di mestiere o comunque, nella dimostrazione del livello della sua qualificazione o specializzazione fornita in modo pratico.
3. La Commissione stabilisce, prima dell'inizio della prova, le modalità di espletamento della stessa, in modo che esse siano uguali per tutti i concorrenti, ed il tempo massimo consentito. Dato il carattere della stessa, non sono prescritte terne da estrarre dai concorrenti, riservando

al giudizio della Commissione l'applicazione di tale modalità ove la stessa sia ritenuta possibile in rapporto anche all'allestimento dei mezzi per effettuare la prova.

4. Tutti i concorrenti dovranno essere posti in grado di utilizzare materiali, macchine, ausili e mezzi dello stesso tipo e in pari condizioni operative.
5. La Commissione prende nota del tempo impiegato da ciascun concorrente nell'effettuazione della prova e ne tiene conto nella sua valutazione, comparativamente con la qualità del risultato dallo stesso conseguito.
6. In dipendenza della natura delle prove pratiche l'assegnazione delle votazioni avviene da parte della Commissione subito dopo che ciascun concorrente ha effettuato le stesse, dopo che il medesimo si è allontanato dal locale ove esse hanno luogo e prima dell'ammissione di altro candidato. La Commissione effettua, su apposita scheda, una descrizione sintetica del modo nel quale il concorrente ha effettuato la prova, del tempo impiegato ed attribuisce il voto allo stesso spettante. Le schede vengono firmate da tutti i membri della Commissione e dal Segretario ed i voti sono riepilogati in apposito elenco a fianco dei nomi dei concorrenti, che viene esso pure firmato nel modo suddetto ed allegato al verbale, nel quale ne vengono trascritti i contenuti.
7. La prova pratica si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione media non inferiore a 21/30.

Art. 37 - Prove orali e pratiche - Norme comuni

1. L'identificazione dei concorrenti che partecipano alle prove orali e/o pratiche applicative viene effettuata dalla Commissione al momento in cui il concorrente si presenta, in base ad un documento legalmente valido dallo stesso esibito.
2. Quando il numero dei concorrenti è tale da consentire l'espletamento di ciascuna delle prove suddette, per tutti, in una stessa giornata, l'ordine di ammissione viene sorteggiato all'inizio della stessa, in presenza dei concorrenti che a quel momento si trovano in attesa di essere esaminati.
3. Quando il numero dei concorrenti non consente l'espletamento della prova in una stessa giornata, la Commissione provvede, all'inizio dell'unica o dell'ultima prova scritta o della prova pratica prevista dal bando, al sorteggio della lettera alfabetica dalla quale avrà inizio il turno dei candidati, seguendo l'ordine dei cognomi. In tal caso la Commissione stabilisce, in rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per ogni giornata, le date in cui ciascuno deve presentarsi, comunicando ad ogni candidato quella ad esso relativa.
4. Il concorrente che non si presenta alla prova orale e/o alla prova pratica nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso. Quando le prove predette sono programmate in più giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire alla prova nel giorno prestabilito, può far pervenire al Presidente della Commissione, non oltre l'ora fissata per l'inizio della seduta nel giorno predetto, istanza documentata per il differimento dell'esame ad altra data, entro l'ultimo termine previsto dal programma per il compimento della prova. La Commissione decide su tale istanza, a suo insindacabile giudizio, dandone avviso telegrafico al concorrente.

Se l'istanza viene respinta ed il concorrente non è presente alla prova, viene escluso dal concorso. Se l'istanza viene accolta, nella comunicazione telegrafica viene precisata la nuova data della prova.

5. Ai sensi dell'articolo 10, c. 1, lett. b), del D.L. n. 44/2021, l'Amministrazione può disporre che la prova orale si svolga in modalità videoconferenza per garantire la massima partecipazione.
6. L'effettuazione del colloquio in modalità telematica avverrà con l'utilizzo delle piattaforme disponibili sul mercato. Nella data prefissata per il colloquio verrà trasmesso l'indirizzo telematico (link) a cui collegarsi ai candidati ammessi a sostenerlo, al recapito indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
7. La seduta è condotta dal Presidente che verificherà il corretto funzionamento della connessione audio-video con i candidati.
8. Il giorno della prova orale telematica i candidati devono collegarsi assicurandosi di avere a disposizione un documento di riconoscimento in corso di validità. La seduta potrà essere registrata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
9. All'orario fissato per l'inizio della prova orale la Commissione effettua l'appello dei concorrenti ammessi nella giornata, procedendo alla relativa identificazione mediante esibizione *via webcam* del documento di riconoscimento. Qualora il concorrente non sia presente all'orario fissato per l'inizio della prova orale, la Commissione ne prende atto e provvede all'esclusione del candidato assente, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore.
10. Al termine di ciascuna seduta dedicata alla prova orale sia in presenza che da remoto, la Commissione redige l'elenco dei candidati esaminati con il voto dagli stessi riportato.

Art. 38 - Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina.

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire al Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tali documenti potranno essere sostituiti con dichiarazioni rese con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. ovvero con copia semplice della documentazione con dichiarazione che la stessa è conforme all'originale.

TITOLO VI PROCEDURE CONCORSUALI - CONCLUSIONI

Art. 39 - Graduatoria di merito - Formazione.

1. La Commissione Esaminatrice procede alla formazione della graduatoria dei concorrenti che abbiano ottenuto in tutte le prove almeno il punteggio di 21/30 o di 24/30 nel caso di concorsi per la qualifica dirigenziale. Il punteggio finale delle prove d'esame è dato dalla

somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nella prova orale.

2. Il punteggio complessivo sulla scorta del quale viene stilata la graduatoria, è dato dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nelle prove d'esame.
3. La graduatoria del concorso è unica. Essa è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale con l'indicazione, in corrispondenza del cognome e nome del concorrente:
 - a) del punteggio totale allo stesso attribuito;
 - b) dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge, dichiarati nella domanda;
4. La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione.
5. Tutti i verbali delle sedute della Commissione, redatti in unico originale a cura del Segretario, sono siglati, compresi gli allegati, in ogni pagina da tutti i Commissari e dal Segretario stesso e firmati per esteso nell'ultima pagina. Il Presidente provvede a trasmetterli assieme alle domande, ai documenti, agli elaborati delle prove e ad ogni altro atto relativo al concorso, al Responsabile del Servizio Personale, per il tramite del Segretario.

Art. 40 - Riscontro delle operazioni del concorso.

1. L'Ufficio Personale, esaminati i verbali del concorso rimessi dal Presidente della Commissione, verifica la legittimità del procedimento seguito e della sua conformità alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2. Ove da tale esame emergano irregolarità, omissioni, errori di somma o di trascrizione ed altre imperfezioni sanabili, il Responsabile dell'Ufficio predetto, invia copia degli atti al Presidente invitandolo a riunire la Commissione Esaminatrice entro sette giorni affinché proceda ai perfezionamenti necessari, adottando i provvedimenti del caso. Quando risulti necessario restituire gli originali dei verbali, l'ufficio deve effettuare copia, autenticata, conservandola nei propri atti. Il Presidente, avvenuta la riunione della Commissione, rimette il verbale della stessa, assieme agli altri ricevuti in restituzione, all'ufficio suddetto, a mezzo del Segretario della Commissione, entro i due giorni successivi alla seduta.
3. L'Ufficio Personale, sulla scorta di quanto pervenuto predispone lo schema di determinazione per l'approvazione degli atti del concorso.
4. Con lo stesso provvedimento il Direttore Generale, approva la graduatoria di merito del concorso redatta dalla commissione esaminatrice, che viene trascritta nella relativa determinazione, previa valutazione della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 37.
5. Con la determinazione di cui al precedente comma si approva altresì l'elenco dei concorrenti ai quali spetta l'attribuzione dei posti messi a concorso (graduatoria dei vincitori) valutata la documentazione prodotta ai sensi del precedente articolo 37.
6. In tale elenco vengono compresi, seguendo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito:
 - a) i concorrenti che, in relazione a speciali disposizioni di legge, hanno diritto di precedenza nella nomina, per i concorsi ai quali tale diritto è applicabile e nei limiti stabiliti all'art. 13;

- b) i concorrenti da nominare nei posti disponibili che residuano dopo l'applicazione delle precedenza di cui alla lettera a), sia interni che esterni, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

TITOLO VII PROCEDIMENTI SPECIALI DI ACCESSO

CAPO I

ACCESSO ALLE CATEGORIE PER LE QUALI OCCORRE IL TITOLO DI STUDIO NON SUPERIORE A QUELLO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art. 41 - Prova pubblica selettiva.

1. Per l'accesso ai profili per i quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di ulteriori requisiti per specifiche professionalità, si procede con le modalità di cui all'art. 16 della L. 28/2/1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, del DPCM 27 dicembre 1988 e del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successivo di modifica 30 ottobre 1996, n. 693 e con l'osservanza di quanto stabilito ai titoli precedenti.
2. Le materie, le modalità, i criteri e gli indici di riscontro delle prove selettive attitudinali, nonché le specifiche professionalità sono stabiliti dall'organo che indice l'avviamento a selezione.

CAPO II

RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE

Art. 42 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.

1. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate dall'Ente nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge vigenti al momento in cui vengono effettuate.
2. Per i profili per i quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di ulteriori requisiti per specifiche professionalità, si procede con le modalità di cui al precedente art. 39.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente le assunzioni hanno luogo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 6.9.2001 n. 368, in base a:
 - a) graduatorie formate periodicamente dall'Ente per i profili professionali per i quali esso fa ricorso a tali prestazioni, sulla base della procedura specificata ai successivi commi. Le graduatorie hanno validità per un triennio dalla data della loro approvazione o comunque per il periodo previsto dalla legge;
 - b) graduatorie dei concorsi indetti per la copertura di posti a tempo indeterminato, ove ancora valide, purchè il bando specifichi tale possibilità. Le graduatorie hanno validità per un triennio dalla data della loro approvazione o comunque per il periodo previsto dalla legge;
 - c) ricorso al lavoro temporaneo, per i casi previsti dall'art. 1, c. 2 lett. b) e c) della Legge n. 196/1997 e dall'art. 2 c. 2 del CCNL 14.9.2000, previa selezione delle imprese fornitrici.

- d) graduatorie formate in relazione a specifiche esigenze di durata temporanea, esclusivamente per la sostituzione dei vincitori rinunciatari o cessati dal servizio prima della scadenza del termine contrattuale.
4. La scelta della specifica procedura di selezione è effettuata dal Direttore Generale, nell'atto di indizione della selezione, sulla base della valutazione della procedura più idonea al momento in cui viene effettuata, secondo criteri di rapidità, economicità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione.
 5. Limitatamente ai profili professionali di categoria C per i quali non siano state formate o non risultino utilizzabili le graduatorie dell'Ente, le assunzioni suddette sono effettuate, di norma, attraverso le graduatorie tenute dal centro per l'impegno, previa prova selettiva in applicazione del comma 5.

Gli specifici requisiti culturali e professionali di cui all'art. 6, nonché le materie e le prove d'esame, sono stabilite nel provvedimento di indizione della selezione in relazione ai contenuti peculiari dei profili oggetto della selezione anche a parità di profilo, dei posti da ricoprire.

6. La formazione delle graduatorie di cui al comma precedente lett. a) e d) avviene mediante selezione per esami consistente in una prova orale sulle materie stabilite nell'avviso di selezione e idonea a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e la conoscenza di almeno una lingua straniera, integrata da una prova pratica tesa a verificare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Per i contenuti e le modalità delle prove si applicano gli artt. 33 e 34 precedenti, in quanto compatibili. E' consentito il ricorso a modalità telematiche.
7. La prova d'esame, in presenza di un elevato numero di domande, potrà essere preceduta da una preselezione per titoli o per prova scritta con domande a risposta multipla. Accedono alle prove d'esame i primi candidati in numero multiplo rispetto ai posti da ricoprire, stabilito nel bando, che avranno ottenuto il miglior punteggio nella preselezione. Tale numero sarà comunque integrato da tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo candidato individuato. Saranno valutabili i titoli di cui agli artt. 23 e 24 applicando i punteggi ivi stabiliti. I candidati potranno essere ammessi alla prova preselettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, che avverrà prima della prova orale.
8. Per l'ammissione alla selezione di cui al comma precedente è richiesto il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 4 e dei requisiti culturali e professionali di cui al precedente art. 6.
9. L'avviso di selezione per la formazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3 lett. a) e d) comprende le seguenti indicazioni:
 - a) estremi del provvedimento con il quale è stata indetta la selezione;
 - b) richiamo di conformità dei contenuti dell'avviso e delle modalità con le quali sarà espletata la selezione alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - c) individuazione del profilo professionale al quale si riferisce la selezione, nonché della categoria cui lo stesso appartiene;
 - d) determinazione del numero dei posti per la quale viene indetta la selezione;

- e) il trattamento economico lordo assegnato ai posti a selezione con gli opportuni rinvii di riferimento alle norme contrattuali in vigore;
- f) i requisiti soggettivi generali e speciali richiesti per l'ammissione all'impiego tra i quali il titolo di studio;
- g) il termine e le modalità per la compilazione e la presentazione della domanda di ammissione alla selezione con l'elencazione delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa. All'avviso è allegato uno schema di domanda, secondo il quale la stessa deve essere compilata;
- h) i documenti da presentare in allegato alla domanda tenuto conto di quanto disposto dalla normativa in materia di semplificazione della certificazione amministrativa;
- i) la disciplina dell'imposta di bollo cui sono soggette sia la domanda sia la documentazione alla stessa allegata;
- j) il termine ultimo per la presentazione della domanda e dei documenti;
- k) le materie oggetto delle prove d'esame ed il contenuto di quelle pratiche;
- l) la data delle prove d'esame con l'indicazione che qualora questa non possa essere espletata in una sola giornata a causa del numero dei candidati ammessi, si provvederà con successivo avviso - da pubblicarsi sul sito web del consorzio - alla comunicazione del calendario degli esami;
- m) la sede della prova;
- n) la votazione minima richiesta per il superamento dell'esame;
- o) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, nonché i termini e le modalità della loro presentazione, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa in materia di semplificazione della certificazione amministrativa;
- p) i documenti da presentarsi in caso di assunzione;
- q) l'avvertenza che l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda e per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- r) l'avvertenza se la condizione di "privo della vista" comporti inidoneità fisica all'impiego secondo la previsione dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120;
- s) l'indicazione che l'Amministrazione potrà utilizzare la graduatoria di merito anche per la costituzione di successivi rapporti di lavoro a tempo determinato;
- t) l'avviso deve altresì contenere la citazione della Legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 29 del D. Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 e l'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni;
- u) l'indicazione che si procederà all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera per i profili delle categorie C e superiori;
- v) l'indicazione del responsabile di procedimento;
- w) l'avviso che in caso di assunzione i concorrenti collocati utilmente in graduatoria dovranno essere disponibili ad assumere immediatamente servizio entro il termine fissato dall'Amministrazione. In caso contrario, si scorrerà la graduatoria, fermo restando che il candidato rinunciatario rimarrà collocato nella medesima per eventuali e successive chiamate;
- x) ogni altra notizia ritenuta necessaria e utile.

10. L'avviso di selezione per la formazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3 lett. a) e d), al fine di assicurare massima speditezza e la più ampia pubblicità e diffusione, è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Internet dell'Ente per almeno 15 giorni antecedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, pubblicizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e deve essere inviato a tale fine, in tempo utile, entro il medesimo periodo di tempo:

- a) agli Enti ed associazioni stabiliti dalla legge;
- b) ad un adeguato numero di Comuni viciniori della Provincia ed a quelli più importanti delle Province della Regione, per la pubblicazione, nei rispettivi albi;
- c) alle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti degli Enti locali più rappresentative operanti nella Provincia;
- d) siano diffusi con eventuali ulteriori modalità ritenute opportune, con particolare riguardo alla diffusione tramite siti Web della P.A. e altre Agenzie pubbliche.

Copia dei bandi viene rilasciata, senza spese, a tutti coloro che ne fanno richiesta all'Ente.

11. Per l'ammissione alla selezione, i concorrenti debbono presentare domanda, debitamente sottoscritta ed eventualmente corredata da curriculum personale, qualora il concorrente ritenga utile presentarlo nel proprio interesse, contenente le dichiarazioni di cui all'art. 12 c. 1. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, devono fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere la prova d'esame. L'Amministrazione provvederà ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria e qualora dalle dichiarazioni emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. La domanda deve pervenire, a cura e responsabilità del candidato, con consegna a mano all'Ufficio protocollo del Consorzio nelle ore di apertura al pubblico o a mezzo di una delle forme ammesse dal sistema postale, inderogabilmente entro il giorno stabilito dall'avviso, pena esclusione dalla selezione. L'ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande o per ritardi e disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

12. La verifica dei requisiti dichiarati sulla domanda di ammissione alla selezione avviene a cura dell'Ufficio Personale per tutte le domande che risultino pervenute entro il termine massimo stabilito dall'avviso. Ove venga accertata l'esistenza di omissioni od imperfezioni sanabili, comprese fra quelle elencate al precedente art. 16, ne viene disposta l'ammissione con riserva di perfezionamento della domanda, purché questo avvenga prima dello svolgimento della prova di esame. Di ciò viene dato atto nel provvedimento di ammissione adottato dal Direttore Generale, che deve essere trasmesso al segretario della commissione esaminatrice. Per la composizione e funzionamento della commissione esaminatrice, si applicano gli artt. 18 e 19 in quanto compatibili.

Art. 43 - Rapporti di lavoro stagionale - Costituzione.

1. Sono considerati a carattere stagionale i rapporti di lavoro, resi necessari da esigenze di servizio limitate a particolari periodi stagionali o che comunque si ripetono costantemente, per un periodo ricorrente, negli anni.

2. I predetti rapporti di lavoro hanno durata non superiore alle esigenze dei particolari periodi stagionali o ricorrenti che determinano la necessità di potenziare, temporaneamente, la consistenza delle dotazioni organiche dell'Ente.
3. I lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo.
4. Per i profili per i quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di ulteriori requisiti per specifiche professionalità, si procede con le modalità previste.
5. Per i profili superiori si procede con le modalità di cui all'art. 40 c. 3 lett. a) e c).

Art. 44 - Rapporti di lavoro stagionale - Precedenza nelle riassunzioni.

1. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione. Gli interessati, per esercitare tale diritto, debbono far pervenire all'Ente, istanza al fine di ottenere la riassunzione nella stagione successiva.
2. Qualora l'Ente assuma nella stagione successiva un numero di lavoratori inferiore a quello utilizzato nella stagione precedente, hanno la precedenza coloro che hanno prestato servizi di maggior durata complessiva.

TITOLO VIII SPECIALI NORME DI ACCESSO PER LA QUALIFICA DIRIGENZIALE

Art. 45 - Norme generale di accesso alla qualifica dirigenziale

1. L'assunzione alle dipendenze dell'Ente nei posti vacanti di ogni profilo professionale della qualifica dirigenziale avviene con contratto individuale di lavoro nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui all'art. 3, lett. a), f) e g). Le selezioni per la copertura dei posti della qualifica dirigenziale avvengono per soli esami e con le modalità previste per le categorie fino alla D3.

Art. 46 - Requisiti culturali e professionali

1. Per l'accesso alla qualifica dirigenziale è richiesto:
 - il diploma di laurea;
 - l'eventuale abilitazione professionale e/o iscrizione ad albi;
 - eventuali patenti;
 - esperienza di effettivo servizio di cinque anni svolti presso pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, oppure esperienza di servizio almeno quinquennale in enti e strutture private e pubbliche, non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 29/93, in posizioni di lavoro almeno corrispondenti alle funzioni della categoria immediatamente inferiore, oppure svolgimento di incarichi dirigenziali almeno biennali in amministrazioni pubbliche.
3. Per il titolo di studio non viene ammessa la deroga per i partecipanti ai concorsi già dipendenti, perché inteso specificatamente richiesto per il particolare tipo di attività.

Art. 47 - Prove d'esame

1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale di cui le prime due prove scritte a carattere teorico-dottrinale, la terza a carattere teorico-pratico. Nelle prove orali si procede, altresì, all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
2. Le prove d'esame tendono ad accertare:
 - a) conoscenza approfondita delle norme giuridiche e tecniche inerenti la posizione da ricoprire;
 - b) l'attitudine a dare soluzioni corrette e convenienti alle questioni connesse con l'attività dell'area;
 - c) il possesso delle abilità direzionali per la definizione degli obiettivi e programmazione delle attività, per organizzare e dirigere le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, per controllare e ottimizzare i risultati.
3. Le materie delle prove d'esame sono stabilite nel bando di selezione.

Art. 47 bis - Copertura di posizioni dirigenziali con rapporto a tempo determinato

1. Il Piano di fabbisogno di personale può prevedere la copertura di posti di qualifica dirigenziale mediante costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, con durata massima non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione.
2. Ai fini di cui sopra, il rapporto è costituito mediante stipula di specifico contratto individuale di lavoro di diritto pubblico.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di accesso previsti dalle norme vigenti per la qualifica dirigenziale e per gli specifici posti da ricoprire, indicati nell'avviso di selezione.
4. L'individuazione del contraente è sempre ed esclusivamente operata tramite selezione pubblica, impiegando apposito processo comparativo inteso all'accertamento della professionalità acquisita dai candidati, e/o alla valutazione delle esperienze curriculari in genere e delle specifiche attitudini dimostrate.

L'avviso pubblico dovrà obbligatoriamente indicare:

- a) la categoria ed il profilo professionale o ruolo del posto da coprire, nonché, ove necessario, l'eventuale specificazione delle mansioni da svolgere;
- b) la struttura organizzativa di destinazione;
- c) la specificazione delle attitudini, capacità professionali e competenze organizzative ricercate;
- d) i requisiti generali richiesti per la partecipazione alla procedura;
- e) gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti per il posto da coprire;
- f) il termine entro il quale devono pervenire le domande dei candidati.

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere inderogabilmente posseduti entro la data di scadenza dell'avviso pubblico.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:

- a) le proprie generalità;
- b) il possesso dei requisiti generali per la partecipazione alla procedura, nonché il possesso dei requisiti specifici eventualmente richiesti dall'avviso pubblico;

Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegato il curriculum vitae del candidato reso nella forma della dichiarazione sostitutiva, nonché ogni altro elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità, attitudini ed esperienza professionale acquisite.

5. La selezione viene effettuata da apposita commissione nominata dal direttore generale secondo quanto previsto all'art. 18, che, sulla scorta dell'istruttoria operata dall'ufficio competente, esamina preliminarmente tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nell'avviso, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità. La commissione, dopo avere preliminarmente stabilito i criteri di valutazione, procede al raffronto comparativo quali-quantitativo delle esperienze professionali maturate, così come rappresentate nei curricula vitae formativo-professionale, per l'individuazione di quelli maggiormente rispondenti alle competenze richieste per il ruolo da ricoprire.
6. I candidati così individuati saranno ammessi ad uno specifico colloquio, da sostenersi in apposito spazio dell'Ente aperto al pubblico, riguardante alcuni dei seguenti aspetti: ambiti organizzativi e gestionali propri delle materie professionalmente trattate nel ruolo da ricoprirsi; profili motivazionali di partecipazione alla selezione; visione ed interpretazione del ruolo dirigenziale; orientamento all'innovazione organizzativa, alla sburocratizzazione dei rapporti,

allo snellimento delle procedure ed alle relazioni con l'utenza; prefigurazione di azioni e comportamenti per l'assolvimento delle attribuzioni; lavoro di gruppo e processi motivazionali; valutazione delle prestazioni e del personale coordinato; leadership come strumento relazionale e produttivo; introduzione e gestione di sistemi incentivanti collegati al miglioramento della performance individuale, di gruppo e di Ente. La valutazione del colloquio si riferirà a criteri di preparazione, competenza, sensibilità, managerialità e capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate dal candidato, in relazione alla posizione da ricoprire.

All'esito dei colloqui la commissione definisce l'elenco dei candidati idonei, in numero non superiore a cinque, da consegnare all'Amministrazione per la scelta finale della persona a cui proporre l'incarico di dirigente e redige un breve profilo per ciascun candidato colloquiato.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di dichiarare la procedura conclusa con esito negativo, o nel caso in cui il numero e/o la qualità delle domande pervenute non garantiscano un'adeguata comparabilità in relazione alla migliore scelta possibile per le esigenze funzionali e di sviluppo della stessa, ovvero per altre motivate esigenze di pubblico interesse.

6. La valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare una rosa di soggetti non superiore a cinque, all'interno della quale il consiglio di amministrazione sceglierà la parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, e pertanto non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. È comunque facoltà dell'Amministrazione, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto individuale, di stipulare nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato partecipante alla selezione, in caso di risoluzione dell'originario contratto per qualsiasi causa intervenuta.
7. A seguito della costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, il consiglio di amministrazione, con proprio atto, conferisce apposito incarico sulla posizione interessata dal processo reclutativo, incardinando il titolare delle funzioni dirigenziali nell'ambito gestionale ed organizzativo dell'Ente, all'interno o al di fuori della dotazione organica. Da tale momento il soggetto reclutato è legittimato all'assolvimento di ogni attribuzione dirigenziale direttamente o indirettamente connessa con l'incarico affidato.
8. Il trattamento economico e giuridico è costituito dal sistema vigente per la separata area della dirigenza degli enti locali, fatta salva l'attribuzione dell'eventuale indennità ad personam di cui all'art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/ 2010

TITOLO IX PROCEDURE SELETTIVE INTERNE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE

Art. 48 - Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggio alla categoria superiore i dipendenti in servizio, non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che risultino classificati da almeno tre anni nella categoria professionale immediatamente inferiore a quella correlata al profilo ed al posto oggetto della selezione, a prescindere dalla posizione economica conseguita in base alla progressione orizzontale e dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
2. Ai dipendenti in possesso del titolo di studio ordinariamente previsto per l'accesso dall'esterno è consentita la partecipazione alle selezioni oggetto del presente articolo, qualora abbiano maturato un'anzianità di servizio di due anni nella categoria, a prescindere dalla posizione economica conseguita in base alla progressione orizzontale.
3. Per la partecipazione alle selezioni interne per i posti con trattamento tabellare corrispondente alla categoria D3 è richiesto il titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno o immediatamente inferiore, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti relativamente all'anzianità di servizio richiesta.
4. Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggio a profili professionali con trattamento tabellare corrispondente alla posizione B3 della cat. B e D3 della cat. D, i dipendenti non in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato classificato nei profili delle rispettive categorie con trattamento tabellare in posizione B1 e D1, a prescindere dalla posizione ricoperta in base alla progressione orizzontale. Per gli ulteriori requisiti culturali, professionali e di anzianità trovano applicazione le disposizioni contenute nei precedenti commi, con la precisazione che l'anzianità richiesta è riferita alla permanenza in categoria rispettivamente B1 o D1.
5. I titoli di studio, le specializzazioni e l'eventuale iscrizione ad albi professionali, ordinariamente richiesti per l'accesso dall'esterno sono inderogabilmente prescritti anche per la partecipazione a selezioni interne quando gli stessi requisiti sono richiesti in base all'ordinamento vigente per il legittimo esercizio delle funzioni correlate al profilo oggetto della selezione.
6. I requisiti di accesso di cui al comma 1, devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel relativo avviso di selezione per la presentazione delle domande di assunzione. L'anzianità richiesta per la partecipazione alla selezione è determinata in base al servizio effettivo prestato a tempo indeterminato dal dipendente presso l'Ente e presso l'Ente di provenienza in caso di trasferimento per mobilità.

Art. 49 - Titoli valutabili

1. Nelle selezioni interne sono sempre valutati i titoli, con gli stessi criteri e modalità previsti per le selezioni pubbliche, di cui al titolo IV.

Art. 50 - Indizione della selezione

1. Il bando, approvato dal Direttore Generale, deve indicare:
 - a) il numero, la categoria, il profilo professionale dei posti messi a concorso ed il relativo trattamento economico;
 - b) i requisiti di ammissione;
 - c) il termine di scadenza e le modalità di presentazione della domanda;
 - d) le dichiarazioni da farsi, da parte dell'espilante, nella domanda;
 - e) la data delle prove e la sede o l'avviso per la loro determinazione;
 - f) la votazione minima richiesta per l'inserimento in graduatoria ed il punteggio massimo assegnato alle varie categorie di titoli;
 - g) i titoli che danno luogo a preferenza, tra quelli indicati all'art. 13, comma 4; la citazione della legge 10 aprile 1991, n.125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
 - h) modalità per l'assunzione in servizio dei vincitori;
 - i) indicazione della tassa di concorso e modalità di pagamento;
 - j) i documenti da presentarsi in seguito alla nomina ed il loro trattamento fiscale;
 - k) l'indicazione che si procederà all'accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera per i profili delle categorie C e superiori;
 - l) l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - m) ogni altra notizia ritenuta necessaria e utile.
2. Il bando è pubblicato all'albo pretorio del Consorzio almeno per 30 giorni antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle domande. Esso inoltre è pubblicato in tutte le sedi degli uffici e servizi, in modo che ne sia assicurata, nel modo più idoneo, dalla data di apertura del concorso, la conoscenza da parte di tutti i dipendenti interessati. Copia del bando è inoltre inviata alle rappresentanze sindacali esistenti nell'ente.

Art. 51- Prove d'esame

1. Le prove d'esame per le selezioni interne sono:
 - categoria B: prova pratica e colloquio;
 - categoria C: prova scritta teorico-pratica e colloquio;
 - categoria D: prova scritta teorico-dottrinale o psico-attitudinale, prova scritta teorico-pratica ed esame orale.

Art. 52- Colloquio - Contenuti e modalità

1. La Commissione nel colloquio, che è pubblico, pone al candidato quesiti sulle materie previste dal bando, al fine di accertare il livello complessivo di preparazione e di maturazione dell'esperienza professionale acquisita.
2. I criteri e le modalità di espletamento dei colloqui sono stabiliti dalla Commissione prima dell'inizio degli stessi, garantendo un pari grado di difficoltà per tutti i candidati.
3. Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, e fatto uscire il pubblico dall'aula per il tempo necessario, la commissione procede alla valutazione ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun commissario.

4. Il voto è registrato in apposito elenco tenuto dal segretario, nel quale, a fianco del nome del concorrente egli scrive in cifre ed in lettere la votazione attribuita. Alla fine di ciascuna giornata l'elenco viene firmato da tutti i componenti della commissione ed allegato al verbale. Copia dello stesso è affisso nella sede dei colloqui.

Art. 53 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni concernenti le selezioni esterne, in quanto applicabili.

TITOLO X NORME SPECIALI PER I CONCORSI PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE INTERAMENTE RISERVATI AL PERSONALE INTERNO

Art. 54 - Finalità

1. Le procedure di selezione interna sono volte a consentire lo sviluppo professionale del personale dipendente, limitatamente ai profili caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
2. Esse sono pertanto finalizzate all'impiego ottimale delle qualità individuali conseguite e delle attitudini lavorative dimostrate dal personale, consentendone nel contempo la progressione di ruolo e la riqualificazione professionale.

Art. 55 - Selezioni interne. Requisiti di ammissione

1. Le procedure di selezione interna sono programmate ed attuate nell'interesse esclusivo dell'ente di conseguire significativi ritorni sulle professionalità acquisite e sugli investimenti operati nell'attività di formazione ed addestramento delle risorse umane.
2. La copertura dei posti riferiti a profili professionali caratterizzati da una qualificazione professionale acquisita esclusivamente all'interno dell'ente, avviene mediante selezione interna riservata ai dipendenti inquadrati nella categoria e profilo professionale individuati nella "Tabella 1", dove sono altresì indicati i requisiti di ammissione e le prove e materie di selezione.
3. L'anzianità di servizio deve essere stata maturata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato interamente nel Consorzio o, se precedente alla costituzione del medesimo, in uno dei due Comuni consorziati.

Art. 56 - Modalità e contenuti della selezione

1. Le prove selettive sono dirette ad accertare con oggettività l'acquisizione della professionalità richiesta per il posto a concorso.
2. La selezione può essere preceduta da un corso-concorso, finalizzato all'omogeneizzazione ed al consolidamento delle principali conoscenze del profilo professionale da ricoprire, nonché all'aggiornamento circa gli aspetti normativi e/o operativi di più recente introduzione.
3. Le modalità di effettuazione del corso di aggiornamento sono definite dal provvedimento del Direttore Generale che approva il bando di concorso. La frequenza del corso è obbligatoria e pregiudiziale all'ammissione alle prove, cui saranno ammessi i dipendenti che avranno frequentato non meno dei due terzi delle ore previste.

Art. 57 - Contenuti e pubblicazione del bando

1. Il bando di selezione deve indicare:
 - a) il numero, la categoria, il profilo professionale dei posti messi a concorso ed il relativo trattamento economico;

- b) i requisiti di ammissione;
 - c) il termine di scadenza e le modalità di presentazione della domanda;
 - d) le dichiarazioni da farsi nella domanda dall'aspirante;
 - e) l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove;
 - f) la regolamentazione dell'eventuale fase formativa e le materie oggetto delle prove;
 - g) la votazione minima richiesta per l'inserimento in graduatoria ed il punteggio massimo assegnato ai titoli;
 - h) i titoli che danno luogo a preferenza, tra quelli indicati all'art. 13, comma 4;
 - i) la citazione della legge 10 aprile 1991, n.125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
 - j) modalità per l'assunzione in servizio dei vincitori;
 - k) l'indicazione della tassa di concorso e delle modalità di pagamento della stessa;
 - l) i documenti da presentarsi a seguito della nomina ed il loro trattamento fiscale;
 - m) l'indicazione che si procederà all'accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche utilizzate dal Consorzio e, per i profili delle categorie C e superiori, di almeno una lingua straniera;
 - n) l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - o) ogni altra notizia ritenuta utile e necessaria.
2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 15 giorni ed il termine di presentazione delle domande è di giorni 10 decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio. Esso inoltre è pubblicato in tutte le sedi degli uffici e servizi in modo che ne sia assicurata, nel modo più idoneo, dalla data di apertura del concorso, la conoscenza da parte di tutti i dipendenti interessati. Copia dei bandi viene inviata alle rappresentanze sindacali esistenti nell'Ente.
3. L'organo che ha bandito la selezione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza della medesima o di riaprirlo, con provvedimento motivato, quando già sia chiuso purché prima dell'inizio delle prove d'esame, e le esigenze di servizio lo consentano. Con le stesse modalità e negli stessi termini, l'Amministrazione può aumentare il numero dei posti a selezione; in tal caso si può prescindere dalla proroga o dalla riapertura dei termini, quando il numero dei candidati sia sufficiente a garantire l'efficacia della selezione, in relazione al numero dei posti.

Art. 58 - Domanda di ammissione

1. Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare:
- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
 - b) il concorso al quale intende partecipare;
 - c) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola presso cui il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico di conseguimento, nel caso in cui il titolo stesso non sia depositato nel fascicolo personale;
 - d) il profilo professionale e la categoria di appartenenza;
 - e) il possesso dell'anzianità richiesta per l'ammissione alla selezione;
 - f) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - g) l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla selezione, con indicazione del codice di avviamento postale e del numero telefonico; in caso di mancata indicazione le comunicazioni verranno effettuate presso l'indirizzo agli atti dell'ufficio personale o presso la sede di servizio del dipendente, esclusa ogni responsabilità

- dell'amministrazione per mancata ricezione della comunicazione a causa di variazione del recapito non comunicata o dell'assenza dal servizio stesso;
- h) gli eventuali titoli, valutabili, diversi dall'anzianità di servizio;
 - i) la lingua scelta, tra quelle indicate nel bando, ai fini dell'accertamento della conoscenza di una lingua straniera;
 - j) ogni altra notizia ritenuta utile e necessaria.
2. L'amministrazione provvederà d'ufficio ad acquisire le informazioni relative all'anzianità di servizio e all'ufficio di assegnazione del dipendente, sia ai fini dell'ammissione che della valutazione come titolo di merito.
3. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal candidato e consegnata entro i termini di scadenza indicati nel bando all'ufficio protocollo del consorzio nelle ore di apertura al pubblico o a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. da spedire entro lo stesso termine, con esclusione di ogni altro mezzo. Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. Nell'eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione degli uffici postali a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti. In tal caso alla domanda sarà allegata un'attestazione, in carta libera, dell'ufficio postale dal quale viene effettuata la spedizione, da cui risulti il periodo di interruzione ed il giorno di ripresa del servizio.
- La data risultante dal bollo apposto dall'ufficio postale presso il quale viene effettuata la spedizione, fa fede ai fini dell'osservanza del termine ultimo indicato nel bando.

Art. 59 - Regolarizzazione della domanda

1. Scaduto il termine per la presentazione della domanda non è consentita nessuna regolarizzazione delle domande che risultino incomplete rispetto a quanto espressamente richiesto dal bando.
2. Non è motivo di esclusione l'omissione di una o più delle predette dichiarazioni, qualora il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti dal contesto della domanda.

Art. 60- Documenti da allegare alla domanda

1. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la documentazione relativa ai titoli valutabili, diversi dall'anzianità di servizio e la ricevuta del versamento della tassa di concorso di £ 7.500, da effettuarsi secondo le modalità previste dal bando.
2. La mancata presentazione dell'originale della ricevuta relativa al pagamento della tassa di concorso potrà essere successivamente regolarizzata, purché il versamento sia stato effettuato nei termini di presentazione della domanda.

Art. 61 - Procedura di ammissione

1. La verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni previste dalla legge, dal presente regolamento e dal bando, avviene a cura dell'Ufficio Personale. Tale verifica

viene effettuata per le domande che risultino trasmesse all'Ente entro il termine massimo stabilito dal bando.

2. Il provvedimento di ammissione dei candidati è adottato dal Direttore Generale.

Art. 62 - Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso è nominata dal Presidente ed è composta da tre membri:
 - a) Il Direttore Generale, con funzioni di presidente;
 - b) n. 2 tecnici esperti, di cui di norma almeno uno scelto tra dipendenti dell'Ente;
 - c) n. 1 segretario con funzioni di verbalizzante, di categoria almeno pari a quella del posto messo a concorso.

Art. 63 - Modalità di svolgimento e valutazione delle prove

1. Le prove si svolgeranno con le modalità previste dal presente regolamento.
2. Al termine delle prove i candidati avranno titolo ad essere inseriti nella graduatoria di merito se avranno riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova.
3. La graduatoria di merito dei candidati è formata sommando al punteggio riservato alle prove quello relativo ai titoli.
4. A tal fine, nel caso in cui siano previste due prove, il punteggio delle stesse è costituito dalla media dei risultati delle singole prove.

Art. 64 - Valutazione dei titoli

1. I titoli, costituiti dall'anzianità di servizio, sono valutati sino ad un massimo di punti 20, così attribuiti: punti 2 per anno, con rapporto a tempo pieno, per servizio reso nel profilo professionale richiesto quale requisito di ammissione.
2. Entro il suddetto limite i servizi prestati vengono valutati con esclusione delle frazioni di mese. I servizi prestati a tempo parziale saranno valutati proporzionalmente alla percentuale di tempo lavorato.
3. L'anzianità di servizio utile per l'ammissione al concorso non è valutata.
4. Non saranno valutati i periodi di aspettativa non retribuita ed i periodi di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio.

Art. 65 - Esclusioni e rinunce

1. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
2. L'assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia.

Art. 66 - Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito.
2. Verranno applicate, sulla scorta della documentazione presentata ai sensi dell'art. 36, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza, previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successivo di modifica n. 693 del 30 ottobre 1996 e riportate nell'art. 13, comma 4.
3. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti banditi, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
4. La validità delle graduatorie risultanti dallo svolgimento dei concorsi interni ha la stessa durata stabilita dalle disposizioni normative per i concorsi pubblici.
5. L'amministrazione non dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.
6. I posti a concorso interno, ove non siano interamente coperti al termine del procedimento, possono essere coperti mediante procedure concorsuali pubbliche o per mobilità da altri Enti.

Art. 67 - Assunzione in servizio

1. L'amministrazione provvederà a stipulare con i vincitori un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente del comparto regioni-autonomie locali.
2. I candidati che hanno conseguito la nomina, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro inviato, decadono dalla nomina.
3. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive riservate non è soggetto a periodo di prova a norma dell'art. 4, c. 5 del CCNL 31.3.1999.

Art. 68 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo trovano applicazione le disposizioni concernenti le selezioni esterne, in quanto applicabili.

TITOLO XI PROCEDURE PER LA NOMINA

Art. 69 - Esito del concorso - Comunicazione.

1. L'assunzione sarà regolata dalle norme e condizioni previste dai contratti collettivi vigenti nel tempo, dalle norme regolamentari vigenti nell'Ente e dalla legislazione regolante la materia.
2. I concorrenti nominati vincitori del concorso ovvero utilmente collocati nella graduatoria di merito vengono invitati, con la stessa lettera, a far pervenire all'Ente nel termine perentorio ivi indicato, decorrente da quello successivo al ricevimento di tale invito, i documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego e previsti dalla normativa regolante la materia ovvero a produrre le dichiarazioni rese con le modalità previste dalla normativa in materia di semplificazione dell'azione amministrativa.
3. I concorrenti che già prestano servizio di ruolo alle dipendenze dell'Ente sono esentati dalla presentazione della documentazione già depositata al fascicolo personale.
4. Alla presentazione dei documenti, richiesti nell'avviso di cui al comma 2, si applicano le modalità previste al precedente art. 14.

Art. 70 - Contratto individuale di lavoro.

1. Con la lettera che rende noto l'esito del concorso o con altra successiva comunicazione sempre effettuata con raccomandata A.R., viene notificata al concorrente l'invito a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, secondo la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 71 - Nomina in prova e periodo di prova.

1. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di prova. Il rapporto del dipendente che, per giustificato motivo, assume servizio con ritardo rispetto al termine fissatogli decorre, agli effetti economici, dal giorno nel quale il dipendente prende servizio.
2. Il periodo di prova è regolato dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
3. Al fine della conferma in servizio il Direttore di Area alla quale è stato assegnato il dipendente formula una dettagliata relazione, specificando in particolare modo i motivi per i quali il periodo di prova abbia dato esito negativo. Il Direttore Generale, se esprime giudizio sfavorevole, sulla scorta della relazione del Direttore di Area, dispone la risoluzione del rapporto, con provvedimento motivato. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Per i Dirigenti il Direttore Generale, formula dettagliata e motivata relazione sulla scorta della quale il Presidente, se esprime giudizio sfavorevole, dispone la risoluzione del rapporto.
4. Decorso il periodo di prova, senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

5. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
6. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
7. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, ed in caso di mancato superamento dello stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo di provenienza.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72 - Visita medica di controllo.

1. L'Amministrazione, prima dell'assunzione in servizio e prima della stipulazione del contratto individuale, ha facoltà di sottoporre l'interessato a visita medica di controllo dell'idoneità lavorativa alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; nei casi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 si procede alla verifica delle compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.
2. Se il giudizio sanitario è sfavorevole l'interessato può richiedere una visita collegiale di controllo entro cinque giorni dalla comunicazione dell'esito della visita stessa. Il collegio sarà composto secondo la legislazione vigente, in modo da garantire la presenza di un medico di fiducia del candidato. Le spese del collegio medico sono a carico del candidato qualora risulti confermato il giudizio di cui al primo comma.
3. In caso che il giudizio sanitario permanga sfavorevole, l'organo competente alla stipulazione del contratto, comunica all'interessato di non dar luogo alla stipulazione stessa per mancanza del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

Art. 73 - Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel T.U. approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3, nel DPR 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni, nel D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e nel DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme contrattuali vigenti nel tempo.

TABELLA 1 - PROFILI RICOPRIBILI MEDIANTE PROCEDURE CONCORSUALI INTERNE

(art. 4, comma 2, C.C.N.L. del 31.3.1999)

QUALIFICA E PROFILO	REQUISITI DI AMMISSIONE	PROVE E MATERIE DI SELEZIONE
<p>Categoria B3:</p> <p>“Collaboratore amministrativo”</p>	<p>E'ammessa la partecipazione alla selezione del personale con profilo professionale di esecutore amministrativo (cat. B) in servizio presso il Consorzio.</p> <p>E'richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; • Anzianità di servizio di ruolo presso il Consorzio di almeno tre anni; • Aver conseguito un giudizio non inferiore a punti 11, secondo la metodologia permanente per la valutazione delle prestazioni e dei risultati adottata dall'Ente, nei precedenti tre anni alla data di selezione. <p>In fase di prima applicazione, per gli anni precedenti all'adozione del sistema di valutazione permanente, si procede per analogia, riportando il punteggio conseguito secondo i precedenti criteri adottati dall'Ente per la valutazione delle prestazioni.</p>	<p><u>Colloquio integrato da prova pratica volto ad accertare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • la professionalità acquisita nelle prestazioni richieste per il posto da ricoprire ed in particolare la conoscenza: <ul style="list-style-type: none"> a) delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; b) dell'organizzazione amministrativa e procedure interne del Consorzio.

Allegato A) al Regolamento sull'accesso agli impieghi

Ai sensi dei principi fissati dal D.P.C.M. 24.04.2020

COMPENSI PER LE COMMISSIONI ESAMINATRICI

ART.1 – Abrogato.

ART.2 – Compensi per concorsi per titoli ed esami

1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi è corrisposto un compenso differenziato come segue:

a) **COMPENSO BASE PER CIASCUN COMPONENTE**

Compenso base commissioni esaminatrici (pari al 50% del compenso previsto dalDPCM 20/4/2020)	
Selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degliiscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente	€ 250,00
Concorsi relativi ai profili professionali di categoria C	€ 800,00
Concorsi relativi ai profili professionali di categoria D	€ 900,00
Concorsi relativi ai profili professionali di qualifica dirigenziale	€ 1.000,00

I compensi sopra previsti sono aumentati del 10% per i Presidenti di Commissione, sono ridotti del 10% per i segretari delle Commissioni stesse, mentre sono pari al 50% per i membri aggiunti aggregati.

Ai componenti supplenti o che cessano dall'incarico, i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero di sedute cui hanno partecipato.

b) **COMPENSO INTEGRATIVO PER CIASCUN COMPONENTE**

Compenso integrativo commissioni esaminatrici	Compenso per ciascun elaborato o candidato esaminato
<i>CONCORSI PER ESAMI</i>	
Selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degliiscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente	(solo per candidato) € 0,50
Concorsi relativi ai profili professionali di categoria C	€ 0,80
Concorsi relativi ai profili professionali di categoria D o qualifica dirigenziale	€ 1,00
<i>CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI > 10%</i>	
Concorsi relativi ai profili professionali di categoria C	€ 0,88
Concorsi relativi ai profili professionali di categoria D o qualifica dirigenziale	€ 1,10
<i>CONCORSI PER SOLI TITOLI = 20%</i>	
Concorsi relativi ai profili professionali di categoria C	€ 0,16
Concorsi relativi ai profili professionali di categoria D o qualifica dirigenziale	€ 0,20

I compensi sopra previsti sono aumentati del 10% per i Presidenti di Commissione, mentre sono ridotti del 10% per i segretari delle Commissioni stesse;

Ai membri aggiunti spetta il solo compenso integrativo per candidato esaminato;

c) **COMPENSI PER SOTTOCOMMISSIONI ESAMINATRICI**

SOTTOCOMMISSIONI ESAMINATRICI	compenso BASE per ciascun componente ridotto al 50%
selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente	€ 125,00
concorsi/selezioni relative ai profili professionali di categoria C	€ 400,00
concorsi relativi ai profili professionali di categoria D	€ 450,00
concorsi relativi ai profili professionali di qualifica dirigenziale	€ 500,00

I Compensi integrativi sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione;

d) **LIMITI MASSIMI**

Selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente	€ 3.250,00
Concorsi relativi ai profili professionali di categoria C	€ 3.250,00
Concorsi relativi ai profili professionali di categoria D	€ 4.000,00
Concorsi relativi ai profili professionali di qualifica dirigenziale	€ 5.000,00

I limiti massimi sopra previsti sono aumentati del 10% per i Presidenti di Commissione; mentre sono ridotti del 20% per i segretari delle Commissioni stesse e per i membri aggiunti aggregati;

e) **COMITATI DI VIGILANZA**

Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di € 50,00 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove;

f) **ALTRE SELEZIONI**

In caso di selezioni per mobilità esterna i compensi indicati spettano solo ai componenti esterni. In caso di procedure selettive che prevedano il solo svolgimento di prova orale o colloquio spetta il solo compenso base.

Art. da 3 a 7 – Abrogati.

Art. 8 - Componenti dimissionari o dichiarati decaduti

1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti, i compensi di cui agli articoli precedenti sono riconosciuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

Art. da 9 a 10 – Abrogati.

Sommario

TITOLO I NORME GENERALI.....	2
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 - Programmazione del fabbisogno di personale	2
Art. 3 - Norme generali di accesso	3
Art. 4 - Requisiti generali.	4
TITOLO II SELEZIONE PUBBLICA	6
Art. 5 - Procedure di selezione	6
Art. 6 - Requisiti culturali e professionali di ammissione	6
Art. 7 - Indizione della selezione.....	6
Art. 8 - Selezioni in convenzione con altri Enti Locali.	7
Art. 8 bis - Scorrimento graduatorie altri enti.	8
Art. 9 - Bando di concorso - Norme generali.	8
Art. 10 - Bando di concorso - Contenuti.	9
Art. 11 - Bando di concorso - Pubblicazione e diffusione.....	10
Art. 12 - Domanda e documenti per l'ammissione al concorso.	11
Art. 13 - Categorie riservatarie e Titoli di preferenza.	14
Art. 14 - Modalità per la presentazione delle domande e dei documenti	15
Art. 15 - Procedura di ammissione	16
Art. 16 - Perfezionamento della domanda e dei documenti.	17
Art. 17 - Graduatorie dei concorsi - Efficacia	18
TITOLO III - COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI.....	19
Art. 18 - Commissioni Esaminatrici - Composizione.....	19
Art. 19 - Commissione Esaminatrice - Norme di funzionamento.	20
TITOLO IV TITOLI - CRITERI DI VALUTAZIONE.....	22
Art. 20 - Punteggio attribuito a ciascun Commissario - Modalità di votazione.	22
Art. 21 - Titoli valutabili e punteggio attribuibile.	22
Art. 22 - Titoli valutabili.	22
Art. 23 - GRUPPO I Titoli di studio (massimo punti 3)	22

Art. 24 - GRUPPO II Esperienze professionali e di lavoro (massimo punti 5).....	23
Art. 25 - Valutazione del Gruppo III: esperienze formative (massimo punti 1)	24
Art. 26 - Valutazione del gruppo IV: curriculum personale (massimo punti 1).....	24
Art. 27 - Valutazione dei titoli e pubblicità del risultato	24
TITOLO V PROVE DI ESAME – CONTENUTI – PROCEDURE –	24
CRITERI DI VALUTAZIONE	24
Art. 28 - Prove di esame - Modalità generali	25
Art. 29 - Preselezione	26
Art. 29 bis - Preselezione per titoli	26
Art. 30 - Prove scritte - contenuti e procedure preliminari.....	27
Art. 31 - Prove scritte - Svolgimento.....	29
Art. 32 - Prove scritte - Valutazione.....	32
Art. 33 - Prove scritte –disposizioni particolari.....	33
Art. 33 bis - Svolgimento delle prove scritte con strumenti informatici e digitali – prove da remoto.....	33
Art. 34 - Prove scritte - Comunicazioni ai concorrenti.....	34
Art. 35 - Prova orale (in presenza e da remoto) - Contenuti e Modalità.	34
Art. 36 - Prova pratica - Modalità.....	35
Art. 37 - Prove orali e pratiche - Norme comuni.....	36
Art. 38 - Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina.	37
TITOLO VI PROCEDURE CONCORSUALI - CONCLUSIONI.....	37
Art. 39 - Graduatoria di merito - Formazione.	37
Art. 40 - Riscontro delle operazioni del concorso.	38
TITOLO VII PROCEDIMENTI SPECIALI DI ACCESSO	40
Art. 41 - Prova pubblica selettiva.	40
Art. 42 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.	40
Art. 43 - Rapporti di lavoro stagionale - Costituzione.	43
Art. 44 - Rapporti di lavoro stagionale - Precedenza nelle riassunzioni.	44
TITOLO VIII SPECIALI NORME DI ACCESSO PER LA QUALIFICA DIRIGENZIALE	45
Art. 45 - Norme generale di accesso alla qualifica dirigenziale.....	45
Art. 46 - Requisiti culturali e professionali	45

Art. 47 - Prove d'esame	45
Art. 47 bis - Copertura di posizioni dirigenziali con rapporto a tempo determinato.....	45
TITOLO IX PROCEDURE SELETTIVE INTERNE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE.....	48
Art. 48 - Requisiti per la partecipazione.....	48
Art. 49 - Titoli valutabili	48
Art. 50 - Indizione della selezione.....	49
Art. 51- Prove d'esame.....	49
Art. 52- Colloquio - Contenuti e modalità.....	49
Art. 53 - Norma di rinvio.....	50
TITOLO X NORME SPECIALI PER I CONCORSI PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE INTERAMENTE RISERVATI AL PERSONALE INTERNO	51
Art. 54 - Finalità	51
Art. 55 - Selezioni interne. Requisiti di ammissione.....	51
Art. 56 - Modalità e contenuti della selezione.....	51
Art. 57 - Contenuti e pubblicazione del bando.....	51
Art. 58 - Domanda di ammissione.....	52
Art. 59 - Regolarizzazione della domanda	53
Art. 60- Documenti da allegare alla domanda.....	53
Art. 61 - Procedura di ammissione	53
Art. 62 - Commissione esaminatrice	54
Art. 63 - Modalità di svolgimento e valutazione delle prove	54
Art. 64 - Valutazione dei titoli.....	54
Art. 65 - Esclusioni e rinunce	54
Art. 66 - Formazione ed approvazione della graduatoria	55
Art. 67 - Assunzione in servizio	55
Art. 68 - Norma di rinvio.....	55
TITOLO XI PROCEDURE PER LA NOMINA	56
Art. 69 - Esito del concorso - Comunicazione.....	56
Art. 70 - Contratto individuale di lavoro.	56
Art. 71 - Nomina in prova e periodo di prova.	56
TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI	58

Art. 72 - Visita medica di controllo.....	58
Art. 73 - Norma di rinvio.....	58
TABELLA 1 - PROFILI RICOPRIBILI MEDIANTE PROCEDURE CONCORSUALI INTERNE.....	59
(art. 4, comma 2, C.C.N.L. del 31.3.1999).....	59